SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

255ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1978

Presidenza del presidente FANFANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . *Pag.* 11062

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 11062

Discussione e approvazione:

« Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite » **(887)**:

BERNARDINI (*PCI*) 11068
MAZZOLA, *sottosegretario di Stato per la difesa* 11066
SIGNORI (*PSI*), *relatore* 11065, 11066
TOLOMELLI (*PCI*) 11063, 11066, 11067

« Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare relativo alla domanda di "amministrazione controllata" » **(1031)**, d'iniziativa del senatore Lapenta e di altri senatori (*Relazione orale*):

BENEDETTI (*PCI*), *relatore* 11073, 11082
BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia* . . 11082
* LAPENTA (*DC*) 11083
SCUTARI (*PCI*) 11080

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio » **(1113)**, d'iniziativa del senatore De Giuseppe e di altri senatori:

BERNARDINI (*PCI*) . . . . . *Pag.* 11069
DE GIUSEPPE (*DC*) 11070
INNOCENTI (*DC*), *relatore* 11071, 11072
PEDINI, *ministro della pubblica istruzione* 11071 11073
ZITO (*PSI*) 11072

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 11084, 11091

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDI' 27 APRILE 1978 11094

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL FONDO IMI PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA APPLICATA 11063

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE 11059, 11061
OCCHIPINTI (*PSDI*) 11060
* TODINI (*DC*) 11059

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 aprile.*

Sul processo verbale

T O D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T O D I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina ho letto sul resoconto sommario della seduta del 24 aprile e ho anche appreso dalla stampa che le interpellanze e le interrogazioni fissate per la seduta di oggi erano state anticipate alla seduta del 24 aprile per cui, non essendo io presente, erano state dichiarate decadute con relativa deplorazione.

In proposito mi è doveroso fare osservare quanto appresso. Sia il ministro Pastorino, sia un avviso scritto che ho ricevuto dal Gruppo mi avevano fissato per oggi le interpellanze sul Teatro dell'Opera, per cui, non avendo ricevuto alcun avviso in contrario, ero andato a Milano ad una manifestazione del partito. Lunedì, per caso, telefonando alla mia abitazione, ho appreso che una persona che non ha detto chi fosse, verso le ore tredici, mi aveva telefonato per annunciarmi che lo svolgimento delle interpellanze era fissato per la giornata stessa di lunedì. Alle ore 15,15 mi sono affrettato a telefonare alla Segreteria della Presidenza ma non mi ha risposto nessuno. Allora ho telefonato al Gruppo alle ore 15,45 e un funzionario mi ha assicurato che si sarebbe premurato di avvisare del fatto che mi trovavo a Milano e che avevo appreso solo alle ore 13,45 l'anticipazione della discussione delle interpellanze.

Pertanto prego il signor Presidente di voler cortesemene ritirare la deplorazione perchè non mi riguarda. Io non sono stato avvisato in tempo utile. A parte il fatto che l'articolo 155 del Regolamento prescrive che le date si concordano tra l'interpellante, il Governo e la Presidenza: e questo era stato fatto fissando la data al 26, cioè ad oggi. Ma la modifica della data, l'anticipazione al 24, non mi è stata comunicata se non con una telefonata alle ore 13 circa del 24 stesso. Ciò non mi sembra corretto e in ogni caso mi sembra che quanto accaduto possa forse comportare la decadenza delle interpellanze ma comunque non la deplorazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Todini, prendo atto di quello che lei dice ma debbo precisare quanto segue: l'anticipazione delle sue interpellanze e delle sue interrogazioni alla giornata di lunedì era stata disposta all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, compreso quello cui ella appartiene. (*Interruzione del senatore Todini*). Mi scusi, questa osservazione ella può farla in sede di riunione del suo Gruppo.

Il Servizio di Segreteria, inoltre, accertò che la Segreteria del suo Gruppo fosse al corrente dell'avvenuta anticipazione; e soltanto alle 16,15 di lunedì 24, la Segreteria del Gruppo avvertì gli uffici che ella non poteva svolgere le sue interpellanze, perchè assente da Roma. Se fossimo stati avvertiti almeno la mattina, avremmo provveduto certamente o a posporre l'ordine del giorno, mettendo le interpellanze alla fine della seduta (se le fosse stato possibile venire in Senato), o a rinviarle ad altro giorno. Questo fu reso impossibile dalla ricordata tardiva comunicazione fattaci. Ad ogni modo, allo scopo di agevolare i Gruppi nel

seguire gli spostamenti e i divisamenti degli onorevoli senatori, ho disposto, subito dopo la seduta, e confermo pubblicamente oggi tale disposizione, che d'ora in avanti il Servizio di Segreteria non si limiti a convenire con i Gruppi la data e gli spostamenti delle interpellanze, ma dia comunicazione di ciò anche al senatore direttamente interessato.

Per quanto riguarda la decadenza disposta nella seduta del 24 aprile ricordo che è prassi da oltre vent'anni del Senato di provvedere così. Credo che la prassi sia derivata correttamente da un'estensione analogica di tutte le altre disposizioni regolamentari che riguardano sia gli emendamenti, sia le interrogazioni, sia gli interventi nelle discussioni generali. A questa regola ci siamo attenuti. Quanto alla deplorazione che lei lamenta, essa riguardava i fatti lamentati. E proprio per evitarne la ripetizione ho dato le disposizioni sopra comunicate.

O C C H I P I N T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O C C H I P I N T I . Signor Presidente, anch'io ho chiesto la parola per esprimere un certo disappunto nell'avere appreso attraverso la stampa, che generalmente trascura totalmente i lavori del Senato, che non si occupa quasi mai di quello che avviene in quest'Aula e che se ne è occupata soltanto ed esclusivamente per rendere pubblica la deplorazione della Presidenza del Senato nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei colleghi Mafai De Pasquale Simona e Coco, la deplorazione e la decadenza dell'interpellanza che era stata iscritta all'ordine del giorno.

Io devo far presente, onorevole Presidente, (giusto il richiamo all'articolo 155 già fatto dal collega Todini che mi ha preceduto) — pur prendendo, con doverosa e giusta soddisfazione, atto delle iniziative da lei assunte nel disporre che venga ad essere informato l'interpellante — che i Gruppi non sono, in base al Regolamento, assolutamente autorizzati a sostituirsi all'interpellante nella fissazione della data dell'interpellanza. È inutile che legga l'articolo 155: lei in questo campo è maestro.

P R E S I D E N T E . L'ho imparato a memoria.

O C C H I P I N T I . Appunto, lei è maestro e lo sa sicuramente a memoria; caso mai era soltanto per un richiamo alle lacune della mia memoria. Dicevo che l'articolo 155 stabilisce che il Presidente del Senato, sentito il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpellanza deve essere svolta.

Nel caso mio particolare si trovavano ad essere interpellanti rappresentanti di tre diversi Gruppi: per il Gruppo democristiano il senatore Coco, per il Gruppo comunista la collega Mafai e per il Gruppo socialdemocratico io. C'è da tener presente che avevo ricevuto dalla collega Mafai una lettera del 20 aprile con intestazione « Il senatore segretario »; quindi dovrei immaginare che la collega Mafai mi abbia scritto proprio nella sua qualità di segretario del Senato. La lettera diceva: « Caro senatore Occhipinti, la informo che mercoledì 26 aprile ci sarà la discussione in Aula dell'interpellanza numero 2 - 00161 del 6 dicembre 1977 sull'ANIC di Gela sottoscritta da lei e dal senatore Coco, oltre che da me ».

Quindi avevo avuto una comunicazione e una conferma, pur non essendo stato mai interpellato, in quanto cointerpellante, e pur non avendo mai potuto esprimere il mio parere sulla fissazione della discussione della interpellanza da parte del Governo, il quale tra l'altro può tranquillamente trattare le interpellanze con quattro mesi e mezzo di ritardo rispetto alla data di presentazione, quando i fatti lamentati da epidemici diventano endemici, quando la loro gravità assume aspetti drammatici.

Ho letto sul resoconto della seduta di essere stato anch'io oggetto di deplorazione, di decapitazione o di decadenza. Onorevole Presidente, rendendo ossequio alle notizie che possono essere fornite da parte della Segreteria, lo strano è anche questo: che io lunedì 24 ero arrivato nel pomeriggio dalla

Sicilia a Roma alle ore 18,30, quando è stato comunicato alla Segreteria del mio Gruppo che la seduta sarebbe stata ripresa a quell'ora ed è stato chiesto se c'era la possibilità di farmi intervenire; è stato risposto che io ero arrivato dalla Sicilia e che mi si sarebbe informato immediatamente perchè venissi in Senato. Mi si è poi detto che ormai, stante l'ora tarda, non era più il caso che venissi; invece è venuta la deplorazione di cui non mi sento moralmente e politicamente il giusto destinatario, per cui prego l'onorevole Presidente, al di là della risposta data al collega Todini (che non si deplora la persona ma il fatto), di tener conto che questo fatto, a mio modo di vedere, non merita assolutamente alcuna deplorazione. Infatti noi siamo stati qua sempre disponibili per quanto riguarda lo svolgimento delle interrogazioni.

Se vicende completamente estranee alla vita del Senato hanno fatto ritenere opportuno che si desse all'opinione pubblica la dimostrazione che si seguono vicende tormentose, dolorose e drammatiche con il Parlamento permanentemente aperto (ma che è aperto soltanto per quanto riguarda gli usci, i portoni ufficiali o quelli « sottufficiali »), questo non è un motivo che possa far rimanere agli atti parlamentari una deplorazione a carico di un senatore che ha ritenuto e ritiene di svolgere il suo mandato con quella dignità che esso richiede e con soddisfazione da parte degli elettori che ne seguono le vicende.

Quindi la pregherei, onorevole Presidente, anche nella cortese forma che lei ha inteso dare alla risposta al collega Todini, di esaminare l'opportunità che venga interpretato in maniera totalmente diversa da come si presenta e da come è stato interpretato dalla stampa l'accenno alla deplorazione della Presidenza.

Si legge a pagina 5 del resoconto sommario della seduta del 24 aprile, sotto la presidenza del vicepresidente Valori: « Stante l'assenza dei presentatori, dichiara decaduta la interpellanza 2 - 00161, esprimendo, anche in questo caso, la deplorazione della Presidenza ». I destinatari della deplorazione della Presidenza non sono i fatti avvenuti, ma sono indiscutibilmente le persone, e cioè i senatori che loro malgrado hanno costituito oggetto di questo commento e di questo provvedimento da parte della Presidenza.

Per quanto riguarda l'interpellanza, mi rendo perfettamente conto dell'esattezza regolamentare delle sue osservazioni; quindi annuncio la ripresentazione immediata della interpellanza, con la più viva preghiera che questa volta non passino altri quattro mesi e mezzo prima che il Governo risponda alle interpellanze, specialmente quando hanno il carattere dell'urgenza pressante per le situazioni ambientali che vengono ad essere determinate.

P R E S I D E N T E. Per quanto riguarda la decadenza delle interpellanze e delle interrogazioni, non c'è nessun ostacolo a che interpellanti o interroganti possano ripresentarle. Vorrei consigliare, per ragioni di buon gusto, che trovino il modo di cambiare almeno qualche virgola.

Torniamo al problema di fondo. Senatore Occhipinti, in primo luogo devo osservare che lei non è il primo firmatario di una delle interpellanze che decaddero; quindi le odierne osservazioni semmai spettava oggi ad altri farle. Constato però con piacere che, non essendo subentrato al primo interpellante il giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere l'interpellanza, ella ha avuto la finezza di sostituirsi a lui oggi in sede di processo verbale.

Per quanto riguarda l'altro problema che la concerne personalmente, devo osservare — riprendendo una sua stessa indicazione — che ella arrivò a Roma lunedì scorso prima che si riaprisse la seduta. La Presidenza, tramite il Servizio di segreteria, al momento della sospensione, avvertì la Segreteria del suo Gruppo di quello che era successo e, siccome la decadenza non era stata proclamata in blocco per tutti i presentatori di interpellanze, ma solo per quello che in quel momento era assente, cioè per il senatore Todini, quella avvertenza cercò di prevenire l'eventuale ripetersi dell'inconveniente suddetto. Non so cosa le ha comunicato la Segreteria del suo Gruppo, non ripeto nemmeno quello che lei in proposito ha detto. Sta di fatto che, mentre nel caso Todini non era presente nessuno, nel caso della suc-

cessiva interpellanza, uno — almeno lei, che quel giorno arrivò in tempo — poteva essere presente. Questo rilievo conferma la validità e l'opportunità della mia decisione di non limitarsi a fare interpellare gli interpellanti dai Gruppi ma di interpellarli direttamente. Quanto all'articolo 155, osservo che in esso non si dicono le modalità del contatto con gli interpellanti, ma si dice che vanno sentiti gli interpellanti, il che può avvenire ed è sempre avvenuto tramite il Gruppo di appartenenza. Non è esatto che il nostro Regolamento non preveda casi non dico di sostituzione ma di surrogazione o di intermediazione tra i singoli senatori e i Gruppi; basta pensare per esempio che le iscrizioni a parlare, in molte circostanze, sono previste dal Regolamento attraverso l'intervento dei Gruppi.

Quanto poi alle date, può darsi che la senatrice Mafai — quando le scrisse — non sapesse ancora che, per l'evolversi di una certa situazione penosa che tutti conoscono e che non riguarda questo o l'altro ramo del Parlamento ma il paese in generale, la Conferenza dei presidenti dei Gruppi aveva deciso che il Senato avrebbe ripreso i propri lavori fin da lunedì 24, anzichè mercoledì 26, anticipando alla seduta di lunedì gli argomenti che, in precedenza, si era previsto di discutere mercoledì.

Ecco come può essere nato l'inconveniente che lei lamenta. Ma di questo erano avvertiti i presidenti dei Gruppi che presero parte alla Conferenza ed approvarono le deliberazioni adottate in questa sede.

Così stando le cose, credo che possa dichiararsi chiuso l'intervento dei colleghi Todini e Occhipinti su questi rilievi al processo verbale. Torno a ripetere che la deplorazione non riguardava le persone, ma i fatti che si erano verificati. Si capisce che i fatti hanno dei titolari; ognuno si prenda la sua parte. Ho lamentato che gli uffici del Senato, attenendosi però correttamente ad una prassi ormai ultraventennale, non avessero avuto la preveggenza di accertare se i firmatari delle interpellanze fossero stati avvertiti dai Gruppi. Questo inconveniente, dopo le disposizioni date, torno a ripeterlo, non si verificherà, speriamo, mai più.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

SANTALCO. — « Unificazione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle finanze » (1178).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Roma il 18 aprile 1977 » (1180);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo e Scambi di Note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975 » (1181);

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Soppressione della categoria dei maestri ed insegnanti diversi facente parte del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni » (1179).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . È stato deferito il seguente disegno di legge in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto

consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi » (1169) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di trasmissione della relazione sulla gestione del fondo IMI per il finanziamento della ricerca applicata

P R E S I D E N T E . Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 652, la relazione sulla gestione del fondo IMI anche ai fini del finanziamento della ricerca applicata per l'anno 1977 (*Documento* XIII, n. 2-*ter*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente quale allegato alla « Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1978 ».

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite » (887)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tolomelli il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con i senatori Bernardini e Vania.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

P A L A , *segretario*:

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 887, considerata l'esigenza che anche le attività di utilizzazione del METEOSAT facciano parte di un servizio idrometeorologico nazionale aperto a tutte le esigenze del paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere l'istituzione da parte del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di una Commissione di esperti che abbiano svolto attività scientifico-tecnica e organizzativa nei vari settori di servizi meteorologici e idrologici esistenti o in enti di ricerca operanti nel campo della fisica dell'atmosfera; e di dare disposizioni affinchè detta Commissione definisca entro 18 mesi la struttura e le modalità di attuazione del Servizio nazionale indicandone anche le fasi di attuazione, proponga i provvedimenti per la formazione e l'aggiornamento del personale operativo e di ricerca particolarmente in sede universitaria, determini le nuove modalità tecniche ed operative per la realizzazione e la gestione della rete di stazioni terrestri di cui al primo comma dell'articolo 1 del provvedimento in esame, nonchè della relativa rete di distribuzione delle informazioni.

9. 887. 1 TOLOMELLI, BERNARDINI, VANIA

P R E S I D E N T E . Il senatore Tolomelli ha facoltà di parlare.

T O L O M E L L I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo è profondamente convinto che l'esecuzione del programma del satellite meteorologico METEOSAT e i dati rilevati avranno, come è detto nella relazione, importanti ripercussioni sul progresso della assistenza meteorologica sia a livello mondiale sia a livello nazionale.

Non ci sfugge il significato politico dell'accordo realizzato a questo riguardo dai Governi della Repubblica federale tedesca, del Belgio, della Danimarca, della Francia, dell'Italia, del Regno Unito, della Svezia e della Svizzera con l'Organizzazione europea di ricerche spaziali.

Vi è in questa iniziativa la testimonianza di quanto il nostro partito sostiene circa la

necessità di una coerente politica di cooperazione europea internazionale e i vantaggi che da essa derivano. Alla luce di queste considerazioni riteniamo che debbano essere accolte le critiche relative al ritardo con il quale il presente disegno di legge è stato sottoposto all'esame del Parlamento se si considera l'avanzato stato di utilizzazione del METEOSAT e i problemi connessi, anche se non ci sfugge il complesso delle vicende politiche che ha concorso a tale ritardo.

In secondo luogo ci sembra doveroso porre in luce l'inadeguatezza del provvedimento in discussione in quanto autorizza la realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite senza però considerare il salto di qualità che dal METEOSAT deriva non solo per quanto riguarda la rete nazionale di rilevamento, ma per le stesse strutture del servizio meteorologico.

Come è noto, queste strutture sono oggi affidate all'aeronautica militare la quale, nonostante la meritoria attività svolta, registra, per l'accrescersi degli impegni, serie difficoltà e limiti di varia natura.

A maggior ragione non si può sfuggire fin da questo momento al problema della nuova struttura del servizio meteorologico se si considera, a quanto ci risulta, che una Commissione sta lavorando attorno ad un progetto di servizio nazionale meteo-idro-climatologico, e quando è in preparazione l'esperimento Alpex, occasione unica, ci si fa osservare, per una verifica e taratura del METEOSAT, in quanto esso comprende per due periodi una intensificata osservazione di diversi parametri su una zona europea-mediterranea di cui l'Italia è il centro.

L'esperimento in questione, come sarete informati, onorevoli colleghi, è promosso da esperti di meteorologia dinamica di varie nazioni riuniti a Venezia alla Fondazione « Giorgio Cini », per preparare un piano di studi ed esperimenti da effettuarsi nel 1980 nella regione europea-mediterranea intorno alle Alpi. Il progetto fa parte del GARP, programma di ricerca atmosferica del globo, mentre la riunione è promossa dall'ufficio meteorologico mondiale e dall'ICSU e organizzata localmente dal Consiglio nazionale delle ricerche. Il Governo dovrà perciò decidere sull'atteggiamento e sulle responsabilità da assumere, se ancora non lo ha fatto. Anche perchè è stato proposto che il centro di operazione di questo esperimento, che interessa tutti i paesi che circondano le Alpi, sia in Italia, a Venezia mi pare. Secondo quanto è dato sapere, il fine dello studio, che comprende teoria, modelli matematici e misure intensificate con l'uso di mezzi aerei, terrestri e spaziali, è quello di comprendere il meccanismo con il quale le perturbazioni atmosferiche ed il flusso delle masse d'aria si modificano sulle Alpi ed intorno ad esse generando molti fenomeni a scala locale. Soltanto dopo aver compreso questo meccanismo complesso si ritiene che sia possibile migliorare i modelli per la previsione del tempo, delle calamità atmosferiche quali violente precipitazioni, cicloni e inondazioni che generano ogni anno danni per molte centinaia di miliardi di lire a causa della loro imprevedibilità. Si potranno altresì prevedere cambiamenti stagionali climatologici ed effetti ecologici.

Il beneficio di un preciso metodo di previsione è incalcolabile in quanto esso permetterà interventi di difesa dell'agricoltura, delle coste, della sicurezza e dell'economia del volo degli aerei e dei traffici marittimi.

Per quanto concerne il lavoro che va svolgendo la Commissione incaricata del Servizio meteo-idro-climatologico per l'agricoltura, mi limito a riportare le proposte che essa fa seguire alle proprie analisi. Raccomanda che al più presto anche nel nostro paese si giunga alla costituzione di un servizio nazionale civile posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, responsabile di compiti integrati nel campo della meteorologia, della idrologia e della climatologia su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda le situazioni sinottiche e le serie storiche dei dati e altresì responsabile della emissione di previsioni sulle varie scale di tempo a partire da una previsione sulle 12 ore regionalizzata che appare di particolare interesse per l'agricoltura.

Nello svolgimento dei suoi compiti il Servizio collaborerà con organizzazioni a carat-

tere mondiale, con quella della Comunità europea e con i corrispondenti servizi esteri; collaborerà con i servizi regionali o di comprensorio per l'acquisizione dei dati rilevanti ai propri fini, raccolti perifericamente da detti servizi e da detti servizi preliminarmente elaborati e razionalizzati, e fornirà assistenza per la standardizzazione delle operazioni; collaborerà con l'organizzazione scientifico-tecnica di supporto per l'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche provenienti dalla ricerca e presterà l'assistenza per la sperimentazione gestita da questa organizzazione.

Raccomanda infine che il nuovo servizio non si riduca alla pura aggregazione dei servizi esistenti, ma obbedisca ad una sua logica strutturale e funzionale pur recuperando forze e competenze esistenti chiaramente provate.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho insistito sulla finalità di questi due progetti così attinenti all'argomento in discussione, nel tentativo di fornire una maggiore documentazione agli emendamenti che il nostro Gruppo ritiene dovrebbero essere apportati al disegno di legge n. 887. Essi riguardano in primo luogo la gestione della rete di stazioni terrestri e della relativa rete di distribuzione attraverso il ricorso alle convenzioni, per cui noi riteniamo che debba essere rivolta particolare attenzione al rapporto con le regioni e le università per i loro compiti istituzionali e per il ruolo che anche in questo campo sono chiamate ad assolvere.

Una seconda proposta di mutamento dovrebbe riguardare la necessità che i dati rilevati dal METEOSAT siano resi immediatamente disponibili ai ricercatori che si occupano del problema nelle università e negli enti pubblici.

Infine vi è la questione che ci sembra più importante, e per la quale proponiamo un ordine del giorno, che investe appunto le prospettive della ristrutturazione del servizio meteorologico senza preclusiva alcuna, teniamo a sottolinerlo, anche se avvertiamo la necessità che venga fissato un limite di tempo alla definizione delle proposte di ristrutturazione del servizio. In tal caso verrebbe a cadere la richiesta, da noi avanzata in Commissione difesa e ricordata dal relatore, di limitare nel tempo la procedura di finanziamento.

Sono queste le osservazioni che abbiamo avvertito l'opportunità di avanzare in occasione della discussione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S I G N O R I , *relatore.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non ho da aggiungere molto alla relazione scritta. Debbo soltanto riferirmi alle osservazioni e alle proposte fatte or ora dal senatore Tolomelli, ma prima di spendere qualche parola doverosa e necessaria su tali proposte debbo dire che l'importanza del disegno di legge al nostro esame ne consiglia l'approvazione senza ulteriori dilazioni perchè — ce lo siamo detti anche in Commissione — esso merita di essere portato avanti e di non incontrare ulteriori ostacoli.

A mio avviso l'osservazione fatta poco fa dal senatore Tolomelli potrebbe trovare un riscontro e un riferimento all'articolo 1 del disegno di legge dando luogo a una dizione non sostitutiva ma aggiuntiva. Infatti invece di dire: « mediante il ricorso a convenzioni con società ed enti specializzati, preferibilmente a partecipazione statale », si potrebbe dire: « con le regioni, con le università e con società ed enti specializzati, preferibilmente a partecipazione statale ». Mi sembra che in questo modo si verrebbe ad accogliere lo spirito dell'intervento del senatore Tolomelli.

Un'altra indicazione che mi sembra potrebbe essere accolta è quella di dar luogo ad un articolo 1-*bis* che reciti così: « Le informazioni e i dati rilevati e trasmessi dal satellite meteorologico METEOSAT sono immediatamente disponibili agli istituti o dipartimenti universitari, agli enti pubblici e di ricerca e ad ogni altro organismo interessato che ne faccia motivata richiesta ». Anche questo mi pare che venga ad accogliere un'altra delle osservazioni sostanziali che faceva poco fa il senatore Tolomelli.

Solo due parole per un'altra considerazione fatta dallo stesso senatore che però non si è concretizzata in una proposta precisa, quando auspicava che si desse luogo ad un servizio civile che si interessasse della materia di cui stiamo discutendo. Se mi si consente di esprimere una opinione in proposito, pur se il senatore Tolomelli non ha ritenuto di concretizzare la sua considerazione in una proposta precisa, credo che possiamo sempre tornare sulla questione in un prosieguo di tempo; oggi non introdurrei un elemento di questo tipo che sarebbe suscettibile — di questo il senatore Tolomelli ne ha coscienza, così come me — di una discussione abbastanza complessa che forse rischierebbe di protrarsi per un tempo assai lungo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante lel Governo.

M A Z Z O L A , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, onorevoli senatori, credo di non avere molto da dire oltre le cose testè dette dall'onorevole relatore e l'intervento del senatore Tolomelli. Credo che le due indicazioni emerse nell'intervento del senatore Tolomelli, che il relatore ha ripreso nella sua replica, possano formare oggetto di un esame da parte dell'Assemblea con un parere del Governo che non è certamente ostativo su questi due emendamenti di cui è stata profilata la presentazione.

In relazione al più grosso discorso del servizio nazionale, credo di dover rilevare che il problema è collegato al fatto che, quale che sia la direzione che si intende seguire, rimane evidente che il Ministero della difesa e per esso le Forze armate, quindi l'Aeronautica militare, avrà comunque bisogno di un suo servizio. Non credo sia facile pertanto prevedere l'opportunità di un servizio civile che rischierebbe di essere un doppione di cui, in tempi come questi, non si comprenderebbe l'utilità nè sotto il profilo economico nè sotto quello operativo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, credo di dover dire fin d'ora di poterlo accogliere solo come raccomandazione, e non già come un impegno specifico giacchè, ripeto, permanendo l'esigenza di un servizio specifico meteorologico dell'Aeronautica militare, la duplicazione del servizio non appare, allo stato degli atti, un fatto accettabile e compatibile con la difficile situazione congiunturale del paese e con l'esigenza che in un settore come questo vengano rispettate certe preminenti necessità dell'Aeronautica militare e per essa più complessivamente delle Forze armate.

Quindi, mentre penso senz'altro di poter preannunciare, come farei poi successivamente in modo specifico, un atteggiamento del Governo favorevole nei confronti degli emendamenti qualora venissero presentati, mantengo questa riserva sull'ordine del giorno.

T O L O M E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O L O M E L L I . Desidero fare una ulteriore precisazione circa l'ordine del giorno. Come il rappresentante del Governo avrà avuto modo di rilevare, non è che noi sollecitiamo il Governo a prendere già delle misure specifiche in direzione di un servizio civile. Noi proponiamo l'esame dell'insieme della questione e soprattutto facciamo la proposta della nomina di una commissione che affronti il problema e veda il modo più organico di risolverlo tenendo conto e degli interessi militari e degli interessi civili, cioè degli interessi nazionali, proprio in funzione di una minore spesa e di una maggiore efficienza.

S I G N O R I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I , *relatore.* Per quanto riguarda l'opportunità dell'istituzione di un servizio civile esprimo la mia modesta opinione che è la seguente: pensare all'istituzione di un servizio civile non è, a mio modo di vedere, cosa utile poichè si rischierebbe di dar luogo ad una inevitabile duplicità. Infatti il servizio meteorologico attuale dell'Aeronautica non verrebbe soppres-

so, ma ad esso si aggiungerebbe un servizio civile. Pertanto si verrebbe a determinare una duplicità. Tra l'altro, sapendo come spesso vanno le cose nel nostro paese, in questo come in altri campi, si rischierebbe di creare un altro piccolo carrozzone che servirebbe abbastanza a poco: servirebbe soltanto, forse, a fare un po' più di confusione di quanta già non ve ne sia anche in questo settore.

Per quanto riguarda il merito dell'ordine del giorno, desidero esprimere una mia opinione. Propongo di sostituire le parole « impegna il Governo » con le parole « invita il Governo ». Penso che il senatore Tolomelli non abbia difficoltà ad accogliere questa nuova dizione che in sostanza finisce per recepire lo spirito della proposta che il senatore Tolomelli ha testè formulato.

P R E S I D E N T E . Senatore Tolomelli, come lei ha udito, il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione e pertanto questo tipo di accettazione è in collegamento con l'invito che le ha rivolto il collega Signori di modificare l'ordine del giorno nel senso di « invitare » il Governo anzichè di « impegnarlo ». Lei accetta questo invito?

T O L O M E L L I . Lo accetto e non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 1.

È autorizzata la spesa relativa alla realizzazione e alla gestione sul territorio nazionale di una rete di stazioni per la ricezione operativa e l'utilizzazione dei dati meteorologici rilevati e trasmessi dal satellite meteorologico METEOSAT, di cui all'accordo intereuropeo ratificato con la legge 1° aprile 1975, n. 174.

Il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, determina le modalità tecniche ed operative per la realizzazione e la gestione della rete di stazioni terrestri e della relativa rete di distribuzione dell'informazione, anche mediante il ricorso a convenzioni con società ed enti specializzati, preferibilmente a partecipazione statale.

(*È approvato*).

Art. 2.

La spesa necessaria per la realizzazione della rete di stazioni è valutata in lire 2.500 milioni e il relativo stanziamento sarà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Per ciascun anno finanziario successivo al 1977 la somma occorrente per fronteggiare le spese di gestione in relazione all'effettivo costo del sistema sarà stabilita con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante nel 1977 dall'attuazione del precedente articolo 2, primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

B E R N A R D I N I . Signor Presidente, se non erro il relatore aveva proposto alcune modifiche al testo del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Bernardini, da parte del senatore Signori non sono stati presentati emendamenti.

S I G N O R I , *relatore*. Signor Presidente, nel mio intervento avevo indicato alcune modifiche da apportare al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Lei ha prospettato alcune modifiche, ma non ha presentato formalmente i relativi emendamenti.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

BERNARDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDINI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, chi volesse reperire tracce di problemi riguardanti la meteorologia nei documenti ministeriali o in quelli degli enti pubblici di ricerca durerebbe una certa fatica; per non parlare poi dell'università (ma qui abbiamo il Ministro della pubblica istruzione con noi, che forse potrà ricevere questo discorso) che dovrebbe essere preposta alla formazione del personale di elevata qualificazione scientifica in questo come in altri settori ed è invece quasi completamente assente. Vi è un cenno alla questione della meteorologia nel libro della Difesa, alla pagina 133, come una delle tante incombenze — e ne ha molte — dell'Aeronautica militare. Vi è stato un altro cenno quando qui in Senato ci siamo occupati del disegno di legge n. 238, che è ormai legge 13 aprile 1977, n. 216: « Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo di ricerche meteorologiche a medio termine » nel Berkshire, che ci impegna (con forte ritardo) per sei miliardi da spendere entro il 1980. Ma si tratta di presenze sporadiche, cenni appunto, determinati dal fatto che siamo trascinati in questa direzione piuttosto dagli eventi che non da una rigorosa analisi della convenienza che il paese avrebbe nel potenziare l'attività meteorologica e le iniziative che a quella analisi farebbero da logica conseguenza.

È triste — devo dire — che in un paese in cui la piaga della disoccupazione e dello spreco delle qualificazioni è dilagante si trascurino settori su cui si potrebbe ricersare sia un grande numero di giovani che la spesa, con profitto di tutti. Però è così.

Prendendo perciò atto di quanto l'Aeronautica militare è oggi in grado di fare, meritando il riconoscimento dei cittadini nella giusta misura, e votando a favore di questa legge, che purtroppo non contiene quegli emendamenti che ci avrebbero dato una maggiore tranquillità e che comunque deve consentirci di non perdere il treno degli strumenti internazionali di ricerca, vogliamo anche esprimere tutto il rammarico per la mancanza di una visione organica dei bisogni e per la mancanza di iniziative veramente atte a soddisfarli.

Desidero ricordare che questa discussione non è affatto nuova: quando si discusse il disegno di legge n. 238 la 7ª Commissione del Senato già fece presente quanto oggi viene da noi ripetuto. Il parere, a firma del senatore Faedo, dice testualmente: « La Commissione, esaminato il disegno di legge, nell'esprimere parere favorevole, per quanto di sua competenza, alla ratifica della convenzione ... raccomanda al Governo di promuovere l'insegnamento della meteorologia nelle università italiane, nonchè di mettere allo studio la istituzione di un servizio meteorologico nazionale, al fine di superare l'attuale situazione che vede questo servizio curato dal Ministero della difesa senza precisi impegni per i settori civili non legati ai trasporti aerei ».

Desidero anche ricordare quanto ebbe a dire in quest'Aula il senatore Veronesi il 10 dicembre 1976, quando sottolineò il mancato coinvolgimento delle strutture di ricerca e in particolare dell'Istituto di fisica dell'atmosfera e del Consiglio nazionale delle ricerche nei provvedimenti per la meteorologia.

Occorre dunque un intervento che riorganizzi tutte le iniziative e che permetta di formare il personale competente. Soltanto così — e ci vorrà del tempo — potremo fornire al paese quegli elementi di rassicurazione di cui ha bisogno anche in campo tecnico, un campo fin troppo trascurato in favore delle parole, che però, come è noto, non ci tirano fuori dai guai se non generano immediatamente i fatti opportuni.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio » (1113), d'iniziativa del senatore De Giuseppe e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio », d'iniziativa dei senatori De Giuseppe, Benaglia, Baldi e Cacchioli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bernardini. Ne ha facoltà.

BERNARDINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, che prevede l'equipollenza delle lauree in economia politica ed in economia aziendale con la laurea in economia e commercio è senza dubbio opportuno in quanto inteso a sanare, almeno in parte, una delle tante contraddizioni del nostro sistema universitario. Infatti non si vede come la discriminazione tra lauree strettamente affini sia compatibile con il regime di liberalizzazione dei piani di studio ma soprattutto non si vede a che cosa questa discriminazione in ogni caso possa servire.

Mi sia consentito però parlare più in generale di questo problema. Noi non siamo favorevoli — e l'abbiamo più volte ripetuto — a provvedimenti particolari che risolvano una alla volta le cose che non vanno. Se in questo caso non ne facciamo una questione di principio, rinviando anche questa equipollenza alla riforma dell'università (come potremmo chiedere di fare) è perchè ci sembra ovvio che il caso debba essere risolto in questo modo. Ma — e questa è la considerazione generale — numerosi sono i casi altrettanto ovvii e avremmo forse preferito affrontarli più organicamente.

Basta fare alcune semplici riflessioni su dati numerici: ci sono in tutto in Italia 60 corsi di laurea diversi che danno luogo ad altrettanti titoli di studio; a questi si devono aggiungere tre diplomi universitari riconosciuti. I corsi di laurea sono così ripartiti: 12 nel gruppo scientifico, 1 nel gruppo medico, 11 nel gruppo ingegneristico, 5 nel gruppo agrario-veterinario, 15 nel gruppo economico, 1 nel gruppo giuridico e 15 nel gruppo letterario. I gruppi economico e letterario, seguendo la classificazione dell'ISTAT che è quella che ho sotto gli occhi, sono i più prolifici.

Restando al gruppo economico, che maggiormente qui ci interessa, non è superfluo forse notare che la varietà dei titoli è molto difficilmente comprensibile non solo per le due lauree oggi in discussione ma anche per molti altri tra i titoli elencati. Prendiamo, tanto per fare un esempio, i casi di scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze bancarie e assicurative, da porre naturalmente accanto al più affollato corso di laurea in economia e commercio. Va detto anche che dei 118.500 iscritti ai corsi di laurea che l'ISTAT classifica nel gruppo economico per l'anno accademico 1974-75, ben 97.300 appartengono ai due soli corsi in economia e commercio e in scienze politiche, 12.000 a quelli in sociologia e i rimanenti, corrispondenti all'8 per cento circa degli iscritti, si ripartiscono su 12 corsi di laurea diversi.

Tutto questo è ridicolo, consentitemi di dirlo, e richiede una riorganizzazione radicale dei titoli e dei corsi quale solo una vera riforma universitaria può dare. Teniamo anche presente che in nessun altro paese europeo il numero dei corsi di laurea supera la metà di quelli italiani. Mi si consenta anche una considerazione personale: vi sono motivi di preoccupazione che nascono sia dalla mentalità accademica attualmente più corrente che tende a costituire arcipelaghi culturali indisturbati, in cui ciascuno possa sviluppare le proprie particolarissime tendenze, sia dalla mentalità della burocrazia centrale che spesso tratta il mondo universitario come una capricciosa congerie di intellettuali a cui fare concessioni innocue. La combinazione di queste due mentalità produce spesso effetti ben più vistosi della somma dei guasti.

Il problema va affrontato quindi con fermezza, precisando meglio le responsabilità in vista di una funzione sociale più puntuale delle strutture universitarie.

Vorrei perciò concludere dicendo che, se questo provvedimento ci può soddisfare — e voteremo a favore di esso — è ben piccola cosa in confronto all'urgente necessità di riorganizzare gli studi superiori. Ci rivolgiamo al Ministro della pubblica istruzione perchè tenga conto di questo esempio, insieme a tutti gli altri che richiedono un intervento intelligente, e perchè solleciti le strutture ministeriali a collaborare per quella sostanziale razionalizzazione di cui l'università ha bisogno e senza la quale il paese non ha concrete possibilità di ripresa.

Dovremo eliminare con fermezza tutti gli innumerevoli elementi di anacronistica confusione di cui questo è solo un esempio minuscolo; dovremo, in altri termini, fare, in fretta, una buona riforma universitaria, e termino con questo auspicio il mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Giuseppe. Ne ha facoltà.

DE GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, desidero innanzi tutto rivolgere al presidente Spadolini, al relatore Innocenti e ai colleghi della 7ª Commissione un vivo ringraziamento per la cortese attenzione rivolta al disegno di legge che con i colleghi Benaglia, Baldi e Cacchioli ho avuto l'onore di sottoporre all'esame del Senato, sulla equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la tradizionale laurea in economia e commercio.

L'iniziativa dei colleghi e mia, che non ha più ampie pretese rispetto a quelle che apertamente dichiara, è nata dalla considerazione che l'università Bocconi prima e poi altre, come la Ca' Foscari di Venezia e l'università di Trento, hanno avvertito la necessità di istituire nuovi corsi di laurea in sostituzione appunto di quelli in economia e commercio al fine di incentrare l'approfondimento e la ricerca nella parte teorica ed econometrica degli studi economici, in termini più semplici nella macroeconomia e nelle tecniche inerenti la gestione delle imprese.

Le nuove lauree, per quanto concerne in particolare l'università Bocconi, furono introdotte con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1970, n. 260, decreto che ha ristrutturato i corsi in modo che i mezzi della benemerita istituzione milanese venissero tutti dedicati agli studi economici, così da raggiungere un maggiore grado di specializzazione, suggerito dall'evoluzione e dall'espandersi della ricerca e dell'applicazione di tecniche di analisi operative.

I nuovi corsi di laurea sono affini a quelli tradizionali, ma con contenuti più specifici, più completi, più moderni. In adesione ai recenti sviluppi degli studi economici si è data, infatti, un'ampia articolazione agli insegnamenti più direttamente interessati alle moderne impostazioni ed esigenze mercantili. Le nuove lauree rappresentano quindi un passo in avanti e un adeguamento che alcune università italiane, sensibili alle mutate esigenze della realtà sociale e dell'economia contemporanea, hanno ritenuto opportuno introdurre nei loro ordinamenti. Tali iniziative vanno ovviamente incoraggiate e sostenute al di là della riforma universitaria, anche in questa sede pochi minuti fa auspicata.

I piani di studio rappresentano un miglioramento e un completamento di quelli precedenti e offrono, oltre ad un congruo numero di materie fondamentali obbligatorie, che costituiscono l'ossatura su cui si basa la formazione culturale dello studente, un cospicuo numero di materie opzionali che consentono una vasta ed interessante gamma di specializzazioni, come le materie aziendalistiche, economiche, statistiche, giuridiche, idonee a determinare nell'allievo un livello scientifico indiscutibile.

Tali corsi sono particolarmente interessanti per i giovani, come si deduce dal numero di immatricolazioni sempre molto alto. Tuttavia i giovani stessi trovano un limite nella libera scelta per l'impossibilità di accedere, una volta conseguita la laurea, ai pubblici concorsi, mancando tuttora nell'ordinamento una norma che renda equipollen-

ti le nuove lauree a quella in economia e commercio. Infatti, ci sono già oggi numerosi laureati in economia politica ed in economa aziendale i quali hanno superato un corso di studi per qualità e quantità di prove certo non inferiore a quello superato dai loro colleghi iscritti in economia e commercio, ma che non possono essere ammessi agli esami di concorso, con grave pregiudizio per se stessi ma anche con non trascurabile danno per la pubblica amministrazione che non può selezionare, assieme agli altri, candidati certamente preparati almeno quanto quelli in possesso della laurea in economia e commercio.

Bisogna tenere presente che con decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1972, n. 543, le nuove lauree sono state riconosciute valide per la partecipazione all'esame di Stato per l'esercizio della libera professione di dottore commercialista; il che pone in rilievo e conferma la sostanziale affinità dei diplomi di laurea vecchi e nuovi.

Se si considera che il Parlamento ha riconosciuto l'equipollenza della laurea in sociologia con quella in economia e commercio limitatamente all'accesso ai pubblici concorsi, senza peraltro estenderla all'esercizio della libera professione, attività questa che richiede una specifica conoscenza delle discipline giuridiche ed economiche che la laurea in economia politica ed in economia aziendale fornisce in misura certamente non inferiore alla tradizionale laurea in economia e commercio, il diverso e non equo trattamento si manifesta in tutta la sua ingiusta gravità ed impone l'adozione di un provvedimento come quello all'esame della nostra Assemblea.

Sulla opportunità di eliminare l'ingiusto trattamento si era già pronunciata nel 1974 la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione la quale, valutato tutto ed accertati i vari elementi di giudizio, aveva espresso parere favorevole all'equipollenza delle nuove lauree con quella di economia e commercio ai fini appunto della partecipazione ai pubblici concorsi.

Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, tenendo presenti i compiti sempre più impegnativi e complessi che il paese assegnerà agli economisti, sembra opportuno non disincentivare i giovani nelle loro scelte accademiche da studi più articolati, più complessi e più moderni solo perchè esistono lacune nei regolamenti che li hanno di fatto discriminati o, meglio, non li hanno potuti prendere in considerazione trattandosi di corsi istituiti posteriormente alla emanazione dei regolamenti stessi. Non è corrispondente peraltro agli interessi generali scoraggiare gli istituti universitari, che con sforzo non solo organizzativo hanno cercato di essere sensibili alle esigenze di elevare il livello della preparazione tecnica dei loro allievi, dall'impegnarsi su tale strada di rinnovamento.

Ho fiducia che il Senato vorrà approvare il provvedimento per le motivazioni che ho riassunto e perchè non c'è ragione alcuna di negare alle nuove lauree la validità per accedere a concorsi per pubblici impieghi, una volta che lo Stato stesso ne abbia già riconosciuto l'opportunità della istituzione e ne abbia concesso il valore legale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

INNOCENTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

PEDINI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge e ringrazia la Commissione di averlo già attentamente istruito. Ritengo che esso sia un contributo alla razionalizzazione del sistema italiano di partecipazione ai concorsi pubblici. Le osservazioni opportune che sono state fatte dal senatore Bernardini mi pare siano valide in un contesto più ampio che potremo prendere in considerazione non appena, come spero vivamente, avremo occasione di esaminare il disegno di legge sulla riforma universitaria. So che sta per essere presentato anche un emendamento che

estenderebbe la possibilità di partecipazione ai concorsi anche per chi possiede un titolo rilasciato dalla università calabrese. Esprimo il consenso del Governo a tale emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Articolo unico.

Le lauree in economia politica ed in economia aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo le parole: « valore legale », *aggiungere le altre*: « nonchè la laurea in scienze economiche e sociali, conferita dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, ».

1.1 ZITO

Z I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I T O . Il fatto che il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione non abbia incontrato alcuna obiezione in Commissione pubblica istruzione e soprattutto il fatto che il suo *iter* sia stato tanto rapido dimostrano come il Senato non sia insensibile alla possibilità di risolvere anche quelle che il collega Bernardini ha testè chiamato le « piccole questioni », nell'attesa naturalmente che si possano risolvere anche le grandi questioni relative alla riforma della università.

Il mio emendamento mira appunto ad introdurre un'altra « piccola questione » che riguarda la laurea in scienze economiche e sociali conferita dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'università di Cosenza. Vorrei ricordare ai colleghi che già nell'agosto 1976 è stato presentato al Senato un disegno di legge che tendeva appunto a stabilire l'equipollenza della laurea in scienze economiche e sociali con la laurea in economia e commercio e con la laurea in scienze politiche. Un'analoga proposta di legge è stata presentata anche alla Camera dei deputati.

Allora furono sollevate delle obiezioni a quel disegno di legge. Una obiezione era, per così dire, di legittimità nel senso che appariva contraddittorio da una parte istituire dei corsi di laurea innovativi e diversi, più specializzati, e d'altro canto chiedere l'equipollenza rispetto ad altri titoli. Mi pare che questa obiezione sia superata dal fatto stesso dell'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame. Furono sollevate anche delle obiezioni di merito nel senso che mentre si riscontrava una possibilità di equipollenza per quanto riguardava la laurea in economia e commercio, si manifestavano delle perplessità rispetto all'equipollenza della laurea in scienze economiche e sociali con la laurea in scienze politiche. Questa obiezione naturalmente viene superata dal fatto che l'emendamento che io propongo si limita all'equipollenza con la laurea in scienze economiche e commerciali.

Non avrei altro da aggiungere, signor Presidente e onorevoli colleghi, se non esprimere l'auspicio che sia possibile approfittare della felice circostanza dell'approvazione del disegno di legge n. 1113 per attaccare a questa veloce locomotiva lombardo-veneta anche un vagone proveniente dal Mezzogiorno che altrimenti rischierebbe di restare su un binario morto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

I N N O C E N T I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.1 presentato dal senatore Zito. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare relativo alla domanda di amministrazione controllata » (1031), d'iniziativa del senatore Lapenta e di altri senatori (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare relativo alla domanda di amministrazione controllata », d'iniziativa dei senatori Lapenta, Scutari e Pittella, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

B E N E D E T T I , *relatore.* Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la Commissione giustizia ha espresso largo consenso, nel testo emendato attraverso approfondito dibattito, al disegno di legge n. 1031 avente ad oggetto la « modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare relativo alla domanda di amministrazione controllata ». Il disegno di legge proponeva di aumentare ad anni due, « salvo proroga per comprovate eccezionali esigenze di rilevante interesse collettivo », il periodo di controllo della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni che l'articolo 187 della cosiddetta legge fallimentare (per l'esattezza regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) prevede nel termine massimo di un anno. L'articolo 187 nella formulazione ora proposta all'approvazione dell'Assemblea si articola invece nelle seguenti direzioni.

In primo luogo, e direi pregiudizialmente, viene introdotta una ulteriore direttiva all'autorità giudiziaria la quale dovrà verificare l'esistenza o meno di « comprovate possibilità di risanare l'impresa » come condizione per l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata. In secondo luogo l'ampliamento del termine è previsto da uno a due anni nel massimo. Viene infatti conservata l'espressione « per un periodo non superiore a » perchè sia del tutto chiara l'esclusione di qualsiasi possibilità di proroga. Ciò trova del resto inequivoca conferma nella contestuale soppressione dell'inciso finale del secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge, relativo appunto alla possibilità di proroga. I due problemi della necessità di una più penetrante verifica dei presupposti per l'ammissione alla procedura e della sua durata massima sono apparsi alla Commissione strettamente connessi. Il dibattito ha così ripreso quello intenso e vivace da tempo avviato sul piano culturale-giuridico rispetto alla natura dell'amministrazione controllata. La Commissione lo ha affrontato essenzialmente nella direzione politica, per verificare l'esperienza dell'istituto e quindi l'utilità o meno di assicurarne la conservazione. È stato questo il vero punto in discussione. Ma anche chi ha avanzato serie riserve sulla reale efficacia del controllo della gestione non ha posto in questa sede il problema della soppressione di tale procedimento. Al di là di possibili preclusioni regolamentari si sarebbe trattato infatti di un intervento così demolitore da richiedere un articolato coordinamento con tutti gli altri istituti previsti dalla legge. Si sarebbe avviato cioè un discorso di radicale riforma, o comunque di innovazione novellistica di largo respiro. Non era questo l'obiettivo del dibattito; si è voluta verificare soltanto la vitalità o meno dell'istituto, o quanto meno il grado di tale vitalità. In caso di conclusione negativa, infatti, sarebbe apparso politicamente inutile apportare correzioni e miglioramenti. Si trattava, in altre parole, di decidere tra due direzioni: o dare un peso determinante al

giudizio sulla vetustà, ormai, di tutta la legge fallimentare, prima che dello stesso istituto in discussione, e pertanto rinviare ogni cosa al sostanziale riordinamento di una materia così complessa, oppure introdurre modificazioni ritenute allo stato necessarie, se non indispensabili, e atte in ogni caso a consentire la sperimentazione di modifiche prima di considerare concluso il dibattito sulla utilità o meno dell'amministrazione controllata.

È stata questa la ragione che ha indotto il relatore a conferire alla sua introduzione in Commissione un carattere essenzialmente problematico. La Commissione ha concluso con largo consenso nel modo già riferito. Il Governo, pur facendo proprie valutazioni critiche che sottolineano l'invecchiamento della legge fallimentare e impongono un più vasto discorso di riforma, non ha sostanzialmente ostacolato le conclusioni cui la Commissione è pervenuta.

In dottrina, come dicevamo, il dibattito sull'amministrazione controllata è stato intenso, nè può dirsi sopito. Taluno l'ha definita testualmente un « istituto di gabinetto, non di vita », un ramo secco, un palliativo; altri hanno rilevato il pericolo che imprese « corrotte al midollo » lo riducano al piatto espediente del *carpe diem* senza prevedibili sbocchi, ma appunto con tutto sacrificio e danno dei creditori. Non sono mancate, però, contro la proposta di abolizione voci ugualmente autorevoli che hanno posto l'accento, evidentemente per rendere più credibile la linea di una realistica difesa, sulle deformazioni pratiche dell'istituto. La Commissione ha considerato il giudizio mediamente critico, talvolta neutrale, ma di neutralità non benevola, che viene dato dell'istituto, introdotto nel nostro ordinamento non tanto per derivazione da precedenti, contenuti in alcune leggi speciali, quanto per la sperimentazione positiva che allora ne risultava, fatta in alcuni ordinamenti stranieri. Proprio per questo la Commissione ha cercato di cogliere tutte le possibili implicazioni sul terreno più strettamente politico, avendo ben presenti le profonde trasformazioni maturate nella vita del nostro paese, nel suo tessuto economico a quasi quarant'anni dalla emanazione della legge fallimentare avvenuta nel periodo fascista e nel corso della guerra.

La larga unità della Commissione si è realizzata nel momento in cui il discorso è stato spostato sulla necessità di prescrivere all'autorità giudiziaria un più severo, preventivo controllo di merito su presupposti della procedura. L'esperienza consente infatti di rilevare a grandi linee un uso dell'istituto o distorto rispetto alle sue finalità, o non rispondente all'odierna accentuazione del ruolo pubblicistico dell'impresa. Bisogna però realisticamente ammettere che spesso prevalgono, con un peso atto a condizionare le stesse decisioni della magistratura, fondate preoccupazioni riferite essenzialmente alla necessità di garantire l'occupazione e di difendere a oltranza il posto di lavoro. Ne abbiamo ascoltata larga eco anche in Commissione.

Su questi temi e sulle conseguenti iniziative di lotta è oggi più che mai vivo il dibattito in seno al movimento sindacale e tra le forze politiche democratiche, specie dopo la approvazione, da parte del comitato direttivo unitario della Federazione CGIL-CISL-UIL del documento sulla politica economica e lo sviluppo civile e democratico nel nostro paese. Si cerca di cogliere con sempre maggiore efficacia il rapporto tra azione congiunturale di breve periodo, la cui connotazione di emergenza è riferibile soprattutto ai punti di crisi settoriale e alle aziende in difficoltà, e azione strutturale sul medio periodo. La Commissione ha rilevato come i problemi del ruolo e della funzione dell'impresa, delle necessità organizzative dell'azienda, vadano inquadrati nell'ambito di una scelta politica, del resto presupposta dalla Costituzione, atta a realizzare un vero e proprio governo dell'economia che stimoli la formazione di nuove risorse, lo sviluppo dei consumi collettivi e degli investimenti produttivi.

C'è un passo del documento sindacale che va tenuto presente per i suoi contenuti di fondo nella discussione di questa sia pur particolare materia. « La saldatura tra politica a breve e quella a medio termine — dice il documento — impone azioni di riordino e risanamento finanziario sia nel settore delle

partecipazioni statali che nel settore privato. I problemi del risanamento finanziario si pongono con strumenti diversi nel settore pubblico e in quello privato. Tuttavia la Federazione esclude che si possa procedere a sanatorie generalizzate e nelle rivendicazioni specifiche indica le condizioni alle quali il risanamento delle strutture finanziarie delle imprese può avvenire ».

È facile quindi comprendere perchè l'emendamento concordato dal relatore con il senatore Carraro e di poi collocato a sostanziale innovazione dell'articolo 187 abbia voluto porre l'accento sulle reali possibilità di risanare l'impresa, obiettivo, questo, atto a sintetizzare un equilibrio di interessi che ricomprende anche quelli primari della difesa dell'occupazione.

Di fronte alla sicura impossibilità del risanamento ogni intervento è di danno alla stessa tutela dei livelli di occupazione per il logoramento senzo sbocco cui finisce per sottoporli. E di fronte alla necessità di non ammettere pregiudizialmente sanatorie generalizzate si comprende meglio il maggior rigore che si è voluto attribuire al controllo che il tribunale è chiamato a svolgere sull'esistenza dei presupposti della procedura.

Certo, la definizione usata nel testo originario dell'articolo 187 e relativa alla temporanea difficoltà dell'impresa di adempiere alle proprie obbligazioni, proprio per la sostanziale difformità da quella di « stato di insolvenza » contenuta in altre parti della legge fallimentare, non dovrebbe, non avrebbe dovuto, consentire alcun dubbio in merito alla natura dell'amministrazione controllata e quindi in merito alle modalità di verifica dei suoi presupposti. Eppure anche su questo punto è stato ed è intenso il dibattito nella cultura giuridica. Alcuni studiosi sottolineano la differenza tra « temporanea difficoltà » intesa come « semplice illiquidità » e « insolvenza » intesa come « incapacità patrimoniale ». Ma dottrina e giurisprudenza prevalenti considerano più apparente che reale simile differenza. Un ulteriore orientamento interpretativo tende a prospettare la temporanea difficoltà e l'insolvenza come diverse graduazioni dello stesso fenomeno.

Rilevante è quindi, per questo aspetto solo incidentalmente trattato, la sentenza emessa il 18 dicembre 1970, con il numero 202, dalla Corte costituzionale. La Corte, decidendo in senso negativo sulla questione sollevata dalla Cassazione in merito alla legittimità costituzionale dell'articolo 189, terzo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui esclude i creditori aventi diritto di prelazione dalla deliberazione sulla proposta del debitore di essere ammesso all'amministrazione controllata, ha sintetizzato molto chiaramente la natura dell'istituto. « L'amministrazione controllata — si legge tra l'altro nella sentenza — fu introdotta nella disciplina positiva dei procedimenti concorsuali perchè costituisce strumento... volto a portare rimedio a temporanee crisi delle imprese. Crisi tali da rendere impossibile l'immediato e integrale soddisfacimento delle obbligazioni... senza che tuttavia si potesse delineare uno stato di insolvenza e soprattutto di incapacità obiettiva a riacquistare il normale equilibrio patrimoniale ». Risulta evidente, anche da questa decisione, che la *ratio* dell'istituto non deve essere individuata nel fine di evitare la dichiarazione di fallimento in pendenza già di uno stato di insolvenza ma in quello, ben diverso, di impedire che la situazione di illiquidità, magari per l'intransigenza di qualche creditore, degeneri in situazione di insolvenza. Deve trattarsi, in sostanza, di uno squilibrio tra investimenti e pagamenti che determini mancanza di capitali liquidi e cioè di una situazione di crisi che si dimostri superabile a differenza di quanto avviene nello stato di insolvenza, laddove punto centrale è ormai l'incapacità obiettiva dell'impresa a recuperare il normale equilibrio. Dalla comparazione tra simile chiarezza di fini e l'impiego dell'istituto, non sempre del tutto coerente a essi, sono sorti i dubbi e le perplessità di cui abbiamo già parlato. Del resto è sempre la verifica sul terreno pratico che determina o comunque grandemente condiziona il giudizio su un istituto. Rilievi critici emersi in Commissione nei confronti della magistratura, prima ancora di tale uso strumentale che, ad onor del vero, deve essere normalmente inquadrato in più complessa situazione, hanno voluto cogliere la

stessa — scarsa, si è detto — preparazione tecnica, specialistica della magistratura in tutta questa materia. È opinione del relatore che il rilievo, che del resto egli stesso ha introdotto nella discussione, in tanto puo essere sollevato in quanto si prefigga di cogliere, insieme con il più generale problema della formazione culturale dei giudici nella società di oggi, le grandi carenze che comunque risultano dall'impatto pressochè schematico e formalistico di tutta la legislazione concorsuale con la realtà del tessuto produttivo oggi così profondamente mutata. Ma ciò fatto, deve rimanere chiaro che tutti questi non lievi problemi non debbono far perdere di vista l'obiettivo principale, che è quello di giungere ad un coordinato governo dell'economia in sede di direzione politica del paese. Altrimenti si rischia di discutere un falso problema e di restare prigionieri di un circuito senza sbocco. Giustamente si osserva, infatti, che il magistrato è privo di strumenti idonei per una valutazione preventiva, che egli non ha la possibilità di un accertamento *ex ante* che potrebbe preventivamente compiere soltanto con l'assistenza di un consulente tecnico. Ma è facile rispondere che il magistrato dovrebbe avere capacità tecniche necessarie anche se non del tutto sufficienti; ed è altrettanto facile replicare che una formazione professionale di questo tipo, se non vuol essere soltanto teorica e quindi inadeguata, deve trovare negli istituti legislativi, il che oggi non avviene o non avviene compiutamente, gli strumenti atti a penetrare in concreto nella realtà della vita aziendale. Certo è che oggi l'uso prevalentemente formalistico, rilevato dalla Commissione, dei poteri di verifica e di controllo discende da numerosi fattori. Nè si può dire in assoluto che siano del tutto assenti dalla legislazione attuale direttive atte ad imporre un controllo di merito. Ciò è tanto vero che la Corte di cassazione — sezione prima civile — con sentenza 5 luglio 1968, n. 2253, occupandosi per la prima volta della questione, ha ritenuto impugnabile per cassazione il decreto con cui il tribunale dichiara aperta la procedura di amministrazione controllata sottolineando il pregiudizio che da tale decreto può derivare ai creditori privilegiati.

Se ne trae il convincimento — e prima ancora di apprezzare il rimedio così configurabile ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione — che il tribunale deve procedere ad una reale valutazione di merito, posto che l'amministrazione controllata è espressamente configurata dall'articolo 187 a tutela degli interessi dei creditori. Dalla preoccupazione che ciò possa non essere sufficientemente chiaro o che la corrispondente disposizione possa essere ritenuta non del tutto cogente è nata la norma che impone di verificare l'esistenza di « comprovate possibilità di risanare l'impresa ». Proprio perchè l'articolo 187 è strutturato a dichiarata difesa degli interessi dei creditori si è voluto sottolineare come nella situazione politico-economica di oggi non è configurabile un interesse dei creditori stessi, soprattutto dei dipendenti, che non coincida con quello del risanamento dell'impresa.

Si è voluto dire, in altre parole, che occorre accertare al massimo grado (di qui appunto la rigorosa, restrittiva espressione contenuta nell'emendamento: « comprovate possibilità ») gli effettivi margini di salvezza dell'impresa. Siamo di fronte a una innovazione che è qualcosa di più di una integrazione, di un rafforzamento interpretativo. Nella logica dell'articolo 187 i margini di potestà discrezionale del tribunale per decidere l'ammissione alla procedura sono estremamente ridotti: è stato giustamente notato che il tribunale, se ricorrono il presupposto della temporanea difficoltà, le condizioni obiettive e quelle subiettive di meritevolezza, deve ammettere il debitore alla procedura.

L'ammissione alla procedura è espressamente considerata un beneficio. La legge non indica i criteri di valutazione del merito. È opinione autorevolmente sostenuta che per ragioni di analogia valgono i princìpi stabiliti dall'articolo 181 in materia di omologazione del concordato preventivo; ne discende che merito o demerito — come del resto è nello stesso valore dell'espressione a prescindere anche da ogni richiamo analogico — vanno considerati e accertati so-

prattutto con riferimento alle cause che hanno provocato la difficile congiuntura e al comportamento tenuto dall'imprenditore di fronte ad essa.

Il richiamo alle cause non sembra d'altra parte fuori luogo anche per altre ragioni. Nel dibattito sulla differenza tra le situazioni che la Corte di cassazione cominciò col definire (era appena entrata in vigore la legge fallimentare) di « sbilancio transitorio» o di « impotenza patrimoniale quale situazione stabile e permanente » coloro che hanno optato a favore di una distinzione reale sono pervenuti a simile conclusione in quanto hanno privilegiato non il fatto in se stesso ma le cause che lo hanno provocato.

Credo di non esagerare se definisco di indulgenziale derivazione penalistica la valutazione di meritevolezza del beneficio. Qui si colloca l'innovazione introdotta dalla Commissione. Occorre, sì, guardare alle cause della temporanea illiquidità e quindi alla condotta tenuta dall'imprenditore in relazione ad essa. Questa valutazione resta un presupposto necessario, ma non è più sufficiente: occorre avere la quasi certezza, un ragionevole grado di probabilità, rilevabile sul piano probatorio, che il risanamento dell'impresa avvenga.

C'è quindi un'accentuazione di ottica pubblicistica, che del resto è e deve essere ancor più fondamento politico di ogni disciplina concorsuale. Il discorso si sposta dall'imprenditore all'impresa e al rapporto tra l'impresa e la più generale realtà dei rapporti produttivi. Poste queste premesse, è stato agevole per la Commissione affrontare il problema della durata del periodo di controllo. Non vi sono dubbi (non ne sono emersi nel corso del dibattito) sul fatto che il termine di cui all'articolo 187 (attualmente un anno nel massimo) debba considerarsi perentorio.

Concorde su questa interpretazione la quasi totalità degli studiosi, è significativo che voci isolate di dissenso abbiano finito per suggerire alla scadenza, e a mitigare il rigore del termine, l'espediente di un ricorso al concordato preventivo. È questa una ulteriore conferma della natura perentoria del termine, resa del resto evidente dalla univoca formulazione della legge.

È debole la contraria argomentazione riferita alla mancanza di un espresso divieto di proroga: infatti la legge non esclude espressamente tale possibilità, ma la rende tecnicamente impossibile prevedendo allo spirare infruttuoso del termine la conversione in fallimento, con l'unico temperamento di una possibile richiesta di concordato preventivo.

Si può anche osservare che in materia analoga, richiamata nella relazione al disegno di legge n. 1031, e cioè nella disciplina dell'amministrazione straordinaria prevista dalla cosiddetta legge bancaria, la possibilità di proroga, peraltro limitata a casi eccezionali, è espressamente prevista. Basterà ricordare comunque su questo punto l'estremo rigore della giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale è giunta ad affermare che la domanda di amministrazione controllata non può indicare un termine di gestione superiore ad un anno e che se l'indicazione è superiore il tribunale non ha facoltà di ridurre il termine ma deve respingere la domanda.

Eppure — è questo l'altro punto politico sul quale si è sviluppato il dibattito in Commissione — si determinano in pratica situazioni nelle quali alla inadeguatezza del termine vigente e quindi alla necessità della proroga fa riscontro la fondata previsione di risanamento dell'impresa. In questa attuale problematica si colloca una nota e, per così dire, molto annotata decisione del tribunale di Cosenza che, con decreto del 9 luglio 1969, prorogò oltre l'anno e per altri sei mesi l'amministrazione controllata cui era stata ammessa una impresa avente sede in quella circoscrizione. La decisione, una di quelle che nel linguaggio politico-giudiziario vengono comunemente definite coraggiose, privilegiava non tanto il generale aspetto normativo, quanto i presupposti economici dell'istituto. Osservava quel tribunale rispetto al termine che « nessuna norma vieta la sua prorogabilità per un ulteriore periodo di non lunga durata quando — è qui l'aspetto decisivo — appare probabile che durante questo l'impresa può riacqui-

stare la sua capacità piena di solvibilità e di adempimento delle obbligazioni ».

Su questo punto il disegno di legge n. 1031 poneva una duplice soluzione: ampliamento del termine da uno a due anni, previsione della possibilità di proroga. La Commissione ha deciso per l'estensione del termine, respingendo la previsione della proroga. Proprio ad evitare il protrarsi di incertezze interpretative sul secondo punto, la Commissione ha sostituito all'espressione di tipo ordinatorio, contenuta nel disegno di legge « per un periodo di », quella di significato perentorio « per un periodo non superiore a », già presente nel testo dell'articolo 187.

È rilevante, del resto, sul piano interpretativo, la reiezione dell'ipotesi di proroga formulata nel disegno di legge. In altre parole, si è voluto dire che il termine, ampliato nel massimo sino a due anni, deve ricomprendere ed esaurire tutta la problematica connessa alle possibilità di risanamento della impresa, stimolare se del caso e rendere urgente ogni necessaria iniziativa. È opportuno ricordare a questo punto l'obiezione sollevata in dottrina e volta in realtà non tanto ad evidenziare la questione del termine, quanto a ripetere una critica all'istituto in sè: il termine di un anno — si è detto — o è troppo breve o è troppo lungo; ne discenderebbe la sua inutilità in ogni caso e quindi l'inutilità stessa di ogni suo aggiornamento.

Il fatto è che polemiche di questo tipo sono insorte, ormai molti anni addietro, sul terreno di una considerazione soprattutto privatistica della funzione dell'impresa. La Commissione ha considerato invece il ruolo nuovo dell'impresa e la rilevante componente pubblicistica di questo ruolo; ha considerato anche il rapporto, oggi sempre più intenso, tra l'impresa e la cosiddetta « mano pubblica » e la necessità che esso si atteggi diversamente rispetto a quanto è avvenuto nel passato. Bisogna misurarsi con questa realtà. Occorre considerare anche quel vasto retroterra di procedure di intervento pubblicistico caratterizzate di norma da istruttorie non brevi; e questo nella già premessa necessità di rompere con la pratica dei meri tentativi di salvataggio e di armonizzare, nella congiuntura, questa linea con quella della tutela dei livelli di occupazione.

È così sembrato giusto alla Commissione prevedere — insieme con un controllo che non deve guardare solo indietro, alle cause, ma che deve avere di mira il futuro, il risanamento — un termine che consenta una più ampia libertà di manovra. È stato acutamente osservato ad esempio, dal senatore Guarino, che può esserci sfasamento fra l'anno economico-finanziario dell'impresa e l'anno per così dire normativo, quale risulta cioè dal decreto del tribunale. Alla luce di queste considerazioni è sembrato necessario non lasciare affidata la questione ai rigori o alle forzature della giurisprudenza e quindi oltretutto a possibili disparità di trattamento.

Ma un altro punto decisivo e connesso, quello dell'interesse dei creditori e in particolare dei dipendenti, è stato al centro del dibattito in Commissione. Richiamati i princìpi che pongono il lavoro a fondamento del programma politico della Costituzione, ci si è chiesti se l'ampliamento del termine non possa, in ultima analisi, tradursi in una ragione di danno soprattutto per gli interessi dei lavoratori dipendenti. Simile quesito, per altri versi, è stato presente alla giurisprudenza dei massimi organi: la Corte di cassazione e la Corte costituzionale. La Cassazione, nella sentenza 5 luglio 1968, n. 2253, rilevò che il provvedimento del tribunale « pregiudica... la posizione giuridica dei creditori privilegiati che, pur non potendone discutere in alcun modo l'opportunità e la convenienza in quanto esclusi dal voto in sede di assemblea, sono costretti tuttavia a subirne le conseguenze e a vedere postergati i propri (con il conseguente rischio di incapienza) ai crediti che sorgessero a favore di altri in conseguenza dell'esercizio dell'impresa sotto controllo gestorio ». Allora la Cassazione, investita di altra questione, risolse il problema nel senso di ritenere il decreto del tribunale impugnabile per Cassazione. Successivamente, con ordinanza 11 dicembre 1968 e sulla scorta di queste considerazioni, la Corte di cassazione sollevò la questione di legittimità costituzionale del-

l'articolo 189, terzo comma, della legge fallimentare in quanto esclude dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore. A giudizio della Cassazione, la diversa posizione dei creditori privilegiati non troverebbe infatti nell'attuale normativa adeguata tutela.

La Corte costituzionale però, con la sentenza richiamata all'inizio di questa relazione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ricavando dall'insieme di norme più di una disposizione atta a garantire, a parere della Corte stessa, la posizione dei creditori privilegiati, e premessa — sono parole della Corte — « la diversità di situazioni nella quale essi versano in confronto dei chirografari ».

Il rilievo di questa diversità, congiunto agli indicati rimedi, ha consentito alla Corte costituzionale di concludere nel senso che non vi è contrasto con il principio di uguaglianza. Va detto subito — e non per semplice amore della filologia giuridica; in questo senso un chiarimento più che autorevole potrà venire dal Ministro e il relatore lo chiede espressamente — che può indurre a perplessità la considerazione finale della sentenza, nella quale si osserva che il richiamato « complesso di disposizioni è sufficiente a ridurre il rischio — sottolineo « ridurre » — di un detrimento per i creditori privilegiati ».

Tutte queste considerazioni hanno animato la discussione in Commissione. In altre parole ci si è chiesti se la tutela dei creditori privilegiati, dei dipendenti, degli operai, che sembra affievolita nella generale disciplina dell'istituto, non corra ulteriore pericolo di affievolimento con l'ampliamento del termine massimo del controllo della gestione da uno a due anni. La risposta al quesito nel senso di escludere siffatto pericolo è divenuta agevole dopo che la Commissione ha discusso e risolto il problema di un più penetrante controllo e accertamento da parte dell'autorità giudiziaria sulle previsioni di risanamento. È riemerso anche qui lo stretto legame politico fra la necessità della espansione produttiva e la garanzia dei livelli di occupazione.

È chiaro che il possibile danno da differimento nel pagamento dei crediti — in una situazione nella quale occorre considerare anche la presenza di strumenti di intervento, come, ad esempio, la Cassa integrazione — va a scomparire non tanto e non certo, nella presente condizione di inflazione, per l'effetto compensativo di rimedi legali, quanto per lo stesso superamento, quando avviene, della crisi occupazionale, determinato dal risanamento dell'impresa. In altre parole l'ampliamento del termine massimo del controllo della gestione nello stretto collegamento con la previsione di più rigorosi presupposti per l'ammissione all'istituto a giudizio della Commissione vale unicamente a favorire quei processi di risanamento economico che sarebbe ingiusto interrompere con la ghigliottina di un termine in ipotesi troppo breve.

Da queste considerazioni la Commissione ha tratto il convincimento di aver rafforzato le ragioni e gli interessi dei creditori fra i quali, per la Costituzione repubblicana e per la legge, hanno particolare considerazione i lavoratori dipendenti.

Questione diversa è quella che emerge, ed è diversamente risolta, dalle richiamate sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale sul punto se tutta la normativa dell'istituto dell'amministrazione controllata assicuri ai creditori privilegiati tutela adeguata al valore della loro posizione. Ma si tratta di questione che non può essere risolta in questo momento; potrebbe se mai costituire oggetto di altre, meditate iniziative legislative.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il relatore raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge nel testo deliberato dalla Commissione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Nel ringraziare il senatore Benedetti per la relazione, mi corre l'obbligo di ricordare che tutti i senatori — e quindi anche il relatore — non possono leggere i loro interventi per più di mezz'ora. Dico questo esclusivamente perchè non si crei un precedente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Scutari. Ne ha facoltà.

S C U T A R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, con il disegno di legge in discussione si propone una modifica all'articolo 187 della legge fallimentare che risale al 1942 e che stabiliva il periodo di un anno per l'amministrazione controllata di un'azienda in crisi.

La prima considerazione da fare è che la normativa fino ad ora esistente risale ad un altro momento della società italiana, allorchè molti dei problemi che oggi si pongono non esistevano. È vero che siamo arrivati al punto in cui si tratta di affrontare in modo radicale tutto il problema dell'attuale legge fallimentare, però è anche vero che nella situazione contingente, nell'attesa di affrontare radicalmente tale questione, urgono alcune modifiche e certe disposizioni più duttili per affrontare la nuova realtà che è venuta a determinarsi in alcuni settori dell'economia e principalmente nell'industria.

La proposta di legge che stiamo discutendo è praticamente il frutto di un'esperienza vissuta dai presentatori in base alla quale si è arrivati alla decisione di affrontare con una nuova visione questi problemi. Si tratta quindi di attualizzare una normativa che venne stabilita, ripeto, in un momento in cui vi era una diversa realtà economica nel paese, realtà che oggi, a seguito della crisi, è diventata più difficile e complessa. Appare infatti più problematica la soluzione di certi problemi in un tempo così ristretto, tanto che la stessa magistratura, tenuto conto del fatto che il superamento dei problemi di risanamento chiedeva tempi lunghi, si è pronunciata in modi difformi, creando anche disparità di trattamento in vaste zone del paese. Scopo del provvedimento quindi è anche quello di uniformare questi giudizi stabilendo un unico periodo di amministrazione controllata, che valga per tutto il territorio nazionale.

La durata di due anni per l'amministrazione controllata, proposta dal disegno di legge, stabilisce inoltre il principio che si deve salvare solo l'impresa nella quale vi siano condizioni di risanamento. Giustamente il relatore osservava che il principio dell'amministrazione controllata diretta a rimediare soltanto alle crisi temporanee dell'impresa è un principio che va nella stessa direzione di quelli espressi dalla Corte costituzionale.

Quello che mi preme ancora sottolineare è il profilo economico che questa norma presenta. Oggi ci troviamo in un momento di crisi gravissima, che ci auguriamo venga rapidamente superata e limitata nel tempo; però nessuno di noi, di fronte ai tempi lunghi di questa crisi, oltre ad avere il dovere di affrontarla con scelte e misure economiche, può rinunciare al tentativo di limitarne il più possibile i danni per le aziende industriali. Questa legge in particolare riguarda proprio quei settori che maggiormente vengono colpiti, o per lo meno questa è l'intenzione dei presentatori. Vi sono dei settori importanti per l'economia italiana, come quelli chimico e siderurgico, che attraversano un momento drammatico di crisi, in particolare nel Mezzogiorno, non solo perchè si tratta di imprese staccate dal mercato più generale del paese, ma anche perchè si tratta di imprese, specialmente piccole e medie, che sono venute a costituirsi negli ultimi decenni e quindi non ancora stabilizzate nella conquista del mercato e nell'esperienza manageriale. Oltretutto queste stesse imprese hanno subìto di riflesso le conseguenze di una crisi che interessava anche altri settori. Pensiamo a quale influenza negativa ha avuto il settore edile sulle industrie siderurgiche dell'Italia meridionale e dello stesso Nord.

D'altra parte queste imprese sono in una situazione talmente grave che hanno fatto ricorso a indebitamenti che le hanno portate praticamente alle soglie del fallimento e della gestione controllata. Teniamo presente che oggi è difficile per un'impresa in crisi uscire rapidamente da una situazione di indebitamento che è venuta ad aggravarsi nel corso di questi anni; infatti sappiamo quali sono i complicati rapporti fra le imprese e le banche, proprio a seguito della legge finanziaria del 1936 che crea difficoltà

nell'esercizio del credito a lungo termine, che può venire solo da istituti specializzati; ed è del credito a lungo termine che avrebbero bisogno queste imprese. Lo stesso sistema delle garanzie richieste per i crediti ostacola il rapporto fra industrie e banche. In Commissione bilancio abbiamo in corso un'indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese, e ci siamo resi conto, dalle testimonianze degli interessati, piccoli e medi imprenditori, della tragica situazione in cui si trovano le imprese meridionali per i loro rapporti con le banche e per la lentezza dei crediti anche da parte di istituti pubblici (Cassa del Mezzogiorno, EFIM ed altri). A ciò si aggiunge l'inflazione generale che ha creato a carico delle imprese tassi di interesse più alti che nel passato.

Tutto questo — rapporti con le banche, impossibilità di ottenere i finanziamenti indispensabili a far fronte alla crisi — pesa in modo grave in particolare sulle industrie del Mezzogiorno. Per molte di esse la situazione è diventata insostenibile perchè gli oneri finanziari assorbono gran parte del prodotto lordo. Quindi è chiaro che molte imprese nel nostro paese vengono a perdere la loro capacità competitiva e rimangono in uno stato di crisi permanente.

Possiamo anche ammettere, come rilevava qualche collega in Commissione giustizia, che vi siano dei casi di incapacità manageriale, nei quali sarebbe bene che il fallimento avvenisse il più rapidamente possibile per non trascinare a lungo delle situazioni stanche, per non perdere altre risorse e per non creare illusioni fra i lavoratori. Credo che saranno i tribunali a verificare questa realtà, perchè siamo convinti che non si devono generalizzare certe norme, che non si deve salvare tutto, anche ciò che non si può salvare. Però dobbiamo anche renderci conto che di fronte alla crisi strutturale e congiunturale che attraversano oggi le aziende sarebbe superficiale dire che l'indebitamento è dovuto tutto alla cattiva amministrazione. Abbiamo il dovere di considerare come possibile la salvezza delle aziende attualmente in crisi. Allora, proprio per il fatto che vi è questa situazione e che altre situazioni si possono creare nel futuro, la legge oggi in discussione in pratica adegua le misure dell'amministrazione controllata alla realtà attuale, realtà che deriva dal fatto che oggi i problemi economici di risanamento chiedono tempo, dal fatto che oggi soltanto attraverso una ripresa del mercato possono riprendere anche le attività produttive e può quindi aumentare la produzione nel nostro paese.

Quindi con questa misura praticamente tentiamo di evitare il crollo immediato delle aziende, cercando di salvare un patrimonio prezioso per l'economia italiana, cercando di creare il terreno adatto per sfruttare tutte le loro risorse nel momento in cui ci sarà una ripresa generale del paese, se certe misure vengono prese. Occorre anche evitare il licenziamento di operai che aggraverebbe, specie nel Mezzogiorno, una situazione già pericolosa; oltre tutto i licenziamenti nel Mezzogiorno disperderebbero anche una manodopera che nel corso di questi anni, nelle singole aziende, è venuta a qualificarsi e a specializzarsi e che costituisce una preziosa risorsa per il Mezzogiorno stesso, che si è formata attraverso sacrifici dei lavoratori e di tutto lo Stato.

D'altra parte, come diceva anche il relatore, in questa direzione si muovono altre misure per salvare le aziende: la stessa istituzione della cassa integrazione è un modo per dare respiro all'azienda, per permetterle di poter uscire dalle difficoltà. Lo stesso dicasi per il concetto della mobilità della manodopera tra aziende dello stesso territorio comunale e regionale: anche queste misure rispondono ai concetti che sono alla base di questa legge.

È chiaro allora che il previsto periodo di due anni è necessario per verificare l'effettiva possibilità di ripresa dell'azienda. Noi tutti siamo convinti che solo con un chiaro indirizzo di politica economica le aziende possono uscire da una situazione di difficoltà. Ci rendiamo però anche conto che questo indirizzo di politica economica tarda a precisarsi e gli stessi strumenti approntati dal Parlamento e dal Governo tardano ad entrare in funzione. È chiaro perciò che il periodo di due anni di amministrazione con-

trollata deve essere considerato adeguato e necessario per poter affrontare, attraverso misure economiche approntate dal Governo e dal Parlamento, un nuovo indirizzo che faccia uscire le aziende dalla crisi.

Con queste considerazioni che vanno anche nella direzione della proposta e dell'emendamento fatto dalla Commissione giustizia del Senato ci auguriamo una rapida approvazione del disegno di legge oltre che dal Senato anche dall'altro ramo del Parlamento. Il Gruppo comunista esprime pertanto voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

BENEDETTI, *relatore*. Non ho argomentazioni da aggiungere a quelle già svolte ampiamente nella relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, desidero confermare l'atteggiamento favorevole del Governo su questo disegno di legge nella formulazione proposta dalla Commissione giustizia.

Ho ascoltato con molta attenzione e anche con ammirazione l'ampia relazione del senatore Benedetti; posso limitarmi a dire che condivido le grandi linee che egli ha indicato.

Certo, tutta la materia che riguarda l'impresa e quindi anche la legge fallimentare andrebbero riviste organicamente di fronte ad una realtà economica, sociale e politica che è profondamente diversa rispetto a quella nella quale questa legislazione trovò la sua motivazione.

Tuttavia ciò non toglie che siano possibili e siano utili alcuni interventi di carattere particolare. Condivido quanto ha detto il relatore e cioè che in questa fase non ci siamo proposti il problema di verificare la validità dell'istituto preso in considerazione dall'articolo 187. Conosco bene i dubbi espressi dalla dottrina, anche da parte di autorevoli personalità, devo però dire che a mio avviso questo istituto è degno di sopravvivere anche in una riforma organica della materia e che quelle critiche si sono appuntate più che sulla razionalità dell'istituto sull'uso distorto che talvolta ne è stato fatto.

Sulla base di questa premessa mi pare che siano apprezzabili le innovazioni proposte dalla Commissione giustizia rispetto all'originaria proposta. Affermare che il giudice deve accertare che vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa può sembrare un inciso formale perchè in fondo è nella logica dell'istituto stesso che l'ammissione alla procedura avvenga soltanto ove siano valutate le concrete possibilità che l'amministrazione controllata porti a un risanamento dell'impresa; però è stato bene che ciò sia stato consacrato nel testo legislativo in modo da imporre tassativamente all'autorità giudiziaria l'obbligo di fare accertamenti in tal senso, sia pure nelle forme proprie di questa procedura, e di motivare la decisione.

Sono pienamente d'accordo sull'innovazione che riguarda la durata dell'amministrazione controllata, sembrandomi che debba essere sempre un periodo transitorio che a un certo punto si deve chiudere e che non sarebbe opportuno affidare alla discrezionalità del giudice un potere di proroga addirittura, come appariva dal testo originario, a tempo indeterminato.

Il relatore mi ha posto una domanda relativa alla sentenza della Corte costituzionale del 1970. Lo pregherei di volermi esonerare dal dare una risposta. Ho fatto parte del collegio che ha pronunziato quella sentenza e mi sembrerebbe non corretto esprimere in questa sede consenso o dissenso. Quello che posso dire — ed è una constatazione estremamente obiettiva — è che la pronunzia di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dichiarata in quei termini non preclude ovviamente al legislatore la possibilità di valutare se l'interesse dei creditori privilegiati debba essere tenuto presente anche in questo procedimento e se quindi bisogna modificare le norme che oggi escludono una loro partecipazione. Que-

sto è un tema, ovviamente, che va al di là di quello molto più ristretto che abbiamo affrontato questa sera, ma è un tema che pur dovrà da noi un giorno, speriamo non lontano, essere affrontato in un contesto di riforma non soltanto della legge del 1942, ma di una riforma che investa la più ampia materia della funzione dell'impresa nel nostro sistema.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Articolo unico.

L'articolo 187 del testo delle disposizioni sulla « Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa », approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Art. 187 — *Domanda di ammissione alla procedura.* — L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.

La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161 ».

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

L A P E N T A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L A P E N T A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la mia sarà una dichiarazione di voto telegrafica, anzitutto per complimentarmi col collega Benedetti che da una materia così arida e da un disegno di legge così modesto come articolato ha saputo trarre addirittura una tesi di laurea; lo avevamo già apprezzato in Commissione, non potevamo non apprezzarlo oggi nella relazione così puntuale.

P R E S I D E N T E . Tesi di laurea di tempi antichi.

L A P E N T A . Sì, signor Presidente, però mentre io sono generoso con Benedetti lei non lo è.

P R E S I D E N T E . Io sono generoso ancor più di lei ma . . .

L A P E N T A . Ma ricollega questa « tesi di laurea » del collega Benedetti ai tempi antichi e quindi lo fa antico.

C A R R A R O . Ma perchè si facevano più seriamente.

L A P E N T A . Ho capito benissimo, collega Carraro, ma mi sia consentito l'inciso scherzoso.

P R E S I D E N T E . Certo, il collega Benedetti è giovane.

L A P E N TA . Nell'antichità della tesi io ci colgo anche l'antichità dello studente.

Mi sia consentito di dire grazie per la adesione corale che ha avuto questa proposta che tra le altre porta anche la mia firma. Perchè è nata? Ecco, a parte tutte le buone, valide discettazioni giuridiche, è nata dalla constatazione della vita così asfittica e rischiosa delle aziende di oggi; ed è nata soprattutto per la realtà di amministrazioni controllate già esistenti. Infatti laddove — è accaduto talvolta — l'amministrazione controllata risponde alle finalità per cui è nata come istituto giuridico, accade qualche volta — e noi abbiamo vissuto qualche esperienza di tale tipo — che l'anno si sia appalesato insufficiente; in tal caso il magistrato ha dovuto essere duro, severo, applicando la legge proprio nel momento in cui si cominciava a delineare una possibilità di ripresa della

azienda. Ma la *ratio* della legge nell'intenzione di chi la propone non è certo quella di dire al magistrato: concedi i due anni *tout court*, bensì: concedi (valutata la solidità dell'azienda, la sua liquidità, le sue prospettive, le sue possibilità di ripresa) quel tanto di tempo che consenta una prima verifica. Ora l'anno evidentemente si è appalesato insufficiente: i tempi sono mutati dal '42 ad oggi. Il contenuto della gestione controllata è certamente un contenuto giuridico, ma direi che è soprattutto un contenuto economico e sociale. In questo trentennio ha avuto infatti una maggiore esaltazione lo aspetto sociale su quello economico, anche se non vi può essere progresso sociale senza un presupposto economico. Ed allora questo più ampio periodo di tempo consente al magistrato, verificata la comprovata possibilità di ripresa dell'azienda, di perseguire l'interesse collettivo finalizzato alla difesa del posto di lavoro, posto di lavoro che si difende quando l'azienda è in condizioni di potersi riprendere. In Commissione fui felicissimo, accettai la proposta che venne dal presidente Carraro e dal relatore Benedetti, il quale ci tenne a riservarsi la paternità dell'idea (ci fu anche questo garbato palleggio di paternità in questo caso) e noi accettammo di buon grado che si esaltasse più il momento della solidità economica, laddove l'articolo poi è stato modificato nel senso che « vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa ».

A questo punto, per tutte le ragioni dette, il nostro voto favorevole non può che essere conseguenziale; io ho l'onore di annunciarlo a nome del Gruppo al quale appartengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che, a seguito di varie denunce alla Procura della Repubblica di Roma, sono stati notificati avvisi di reato al sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, Luca Di Schiena, al sedicente vice presidente, Fabio De Luca, al direttore artistico abusivo, Gioacchino Lanza Tomasi, ed a quasi tutti i consiglieri di amministrazione del Teatro stesso, per imputazioni che vanno dall'interesse privato in atti di ufficio al peculato, dall'abuso continuato in atti di ufficio all'usurpazione di pubbliche funzioni;

che la Procura generale della Corte dei conti ha iniziato azione di responsabilità per varie delibere illegittime in ordine ad assunzioni deliberate in dispregio delle norme vigenti;

che i cosiddetti « pubblici amministratori » dell'ente lirico romano continuano allegramente a calpestare leggi e regolamenti, dimostrando un impudente disprezzo verso la legalità;

che il Ministero del turismo e dello spettacolo, per legge, deve esercitare la vigilanza cui sono sottoposti gli enti lirici;

che finora tale dovere è stato blandamente esercitato, consentendo ai predetti dirigenti del Teatro dell'Opera di Roma di violare gravemente e ripetutamente la legge, tanto da indurre il magistrato penale a notificare gli avvisi di reato,

l'interpellante chiede di conoscere in quale modo l'organo ministeriale di vigilanza intenda adempiere ai suoi doveri istituzionali nei confronti di pubblici amministratori pervicacemente intenti al vilipendio della legge e che hanno ampiamente dimostrato di considerare l'ente pubblico loro sciaguratamente affidato a guisa di una privata azienda, diretta peraltro con criteri dispotici ed arroganti.

Si chiede altresì se il Ministro, a causa di vincoli di natura politica, intenda rinunciare alle sue funzioni, stabilite dalle leggi dello Stato, lasciando l'iniziativa al magistrato penale, con tutte le gravi conseguenze di ordine amministrativo e con i relativi danni per

la pubblica amministrazione, e cioè per il solito « pantalone », cui sempre si finiscono per addossare tutte le some.

In caso contrario, l'interpellante chiede di sapere se il Ministro abbia finalmente considerato la impellente necessità di mandare a casa gli attuali sprovveduti dirigenti, nominando un commissario governativo, anche ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge n. 800: tale provvedimento sembra l'unica misura atta a rimuovere gli ostacoli che impediscono la rapida ripresa di una regolare e legittima attività dell'ente Teatro dell'Opera, gettato allo sbaraglio dall'ostinato disprezzo per ogni norma di legge dimostrato dai signori Di Schiena, De Luca, Lanza Tomasi, e dai consiglieri loro complici, atteggiamento di arrogante illegalità giustamente colpito dal magistrato penale, la cui responsabile azione non può ulteriormente essere ignorata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, cui la legge ha affidato la vigilanza sugli enti lirici.

L'interpellante si permette infine di ricordare al Ministro l'impegno solennemente assunto di far rispettare la legalità, in occasione della risposta formulata per una precedente interpellanza sulle irregolarità e violazioni di legge dominanti all'Opera di Roma, e chiede pertanto il più sollecito intervento del Ministro stesso a tutela delle leggi dello Stato.

(2 - 00191)

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che la stampa nazionale ed i servizi radiofonici, in data 15 giugno 1977, hanno dato ampio risalto alle perquisizioni simultanee, effettuate in varie città d'Italia, dalla Guardia di finanza per disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in ordine alle numerose violazioni di legge nel settore degli enti lirici, con ipotesi di reati che vanno dalla concussione all'interesse privato in atti di ufficio, alla corruzione e alla truffa in danno dello Stato, violazioni che sono state oggetto di interrogazioni ed interpellanze a firma dello scrivente, si chiede di conoscere:

1) per quali ragioni il Ministro — che per legge ha l'obbligo della vigilanza sugli enti lirici — non abbia finora provveduto a rilevare ed a contestare le irregolarità sulle quali oggi indaga la Magistratura romana, anche su scala nazionale;

2) nel caso, invece, in cui il Ministro abbia esercitato tale potere di vigilanza — cosa che, fino a questo momento, non risulta — come sia potuto accadere che gli illeciti collegati con gli interessi della cosiddetta « mafia delle ugole », come ha scritto di recente il quotidiano « Il Giorno », non sono stati segnalati alla Magistratura per l'accertamento delle implicazioni penali delle violazioni di legge.

L'interpellante chiede, infine, di conoscere se il Ministro abbia in corso provvedimenti idonei a dimostrare che il potere-dovere di vigilanza sugli enti lirici spetta ancora al suo Ministero e non debba, invece, essere trasferito alla Magistratura penale, come, in atto, sta accadendo, allo scopo di ripristinare la legalità in un settore finora dominato, con la compiacenza di pubblici poteri e di interessi politici, da attività affaristiche di tipo mafioso e parassitario.

(2 - 00192)

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che il ministro Antoniozzi, nel corso dello svolgimento dell'interpellanza sulle irregolarità al Teatro dell'Opera di Roma, in data 19 aprile 1977, dichiarò che il suo Ministero, « essendo contestato che il professor Lanza Tomasi possa considerarsi musicista », ha chiesto all'ente di precisare gli elementi in base ai quali si debba riconoscere o negare la sussistenza, nel caso di specie, del requisito di musicista;

che l'ente, con nota del 29 marzo 1977, « ha comunicato di aver demandato alla commissione artistica, costituita in seno al consiglio, l'accertamento tecnico richiesto »;

che il ministro Antoniozzi, sempre nel corso della cennata seduta, dichiarò che il Ministero avrebbe valutato gli elementi documentati su cui l'ente baserà le proprie determinazioni, aggiungendo perentoriamente che « il Ministero non le riceverà (le deter-

minazioni dell'ente) *sic et simpliciter*, ma le valuterà e le esaminerà con molta attenzione »;

considerato che, fino ad oggi, non risulta che il Ministero abbia ottemperato alla precisa e manifestata volontà di valutare *ex lege* le determinazioni della commissione artistica del Teatro dell'Opera, organo peraltro non competente ad esprimere giudizi di merito su titoli la cui validità è indicata per legge;

constatato che la predetta commissione ha manifestato il suo parere sulla sussistenza del requisito di musicista con un voto favorevole, uno contrario ed uno astenuto, e che, a seguito di tale determinazione, il consiglio di amministrazione del Teatro dell'Opera, in una seduta irregolarmente convocata, proprio allo scopo di impedire la partecipazione della minoranza, ha deliberato di considerare validi i titoli presentati dal professor Lanza Tomasi in ordine al requisito di musicista (indispensabile per la nomina a direttore artistico dell'ente), titoli rappresentati da quattro brani musicali mai eseguiti e non editi da alcuna casa musicale;

considerato che la situazione attualmente esistente al Teatro dell'Opera di Roma è tale da destare raccapriccio, per lo sperpero inaudito di pubblico danaro, per gli innumerevoli abusi di potere, per il clima clientelare ormai istituzionalizzato, per le assunzioni indiscriminate di artisti stranieri con contratti faraonici e per il disprezzo, più volte manifestato dai dirigenti dell'ente, verso leggi e regolamenti, per cui diventa assolutamente urgente ed indispensabile una chiara assunzione di responsabilità su tale scottante questione da parte del Ministro, finora garante a parole di correttezza e legalità in un settore sottoposto alla sua vigilanza,

l'interpellante chiede di conoscere con urgenza:

quali iniziative si intendono prendere per riportare il problema, con tutte le relative implicazioni, nei necessari termini di normalità e di legittimità;

se il Ministero è al corrente del proposito degli attuali dirigenti del Teatro dell'Opera di Roma di procedere ad altre assunzioni che comporterebbero per l'ente, che si trova in situazione di perenne dissesto, ulteriori oneri per circa 150 milioni di lire annui

(2 - 00193)

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che, da oltre un anno, varie interpellanze ed interrogazioni relative alle infinite violazioni di legge effettuate da parte dei dirigenti del Teatro dell'Opera di Roma sono rimaste praticamente senza esito, a causa della deplorevole inerzia dell'organo vigilante ministeriale, che si limita a chiedere ai predetti dirigenti notizie in merito alle irregolarità da più parti denunciate, e spesso documentalmente riscontrate;

considerato che l'ente pubblico Teatro dell'Opera amministra denaro dello Stato per un importo di molti miliardi di lire annui, per cui la correttezza amministrativa dovrebbe essere alla base di ogni decisione;

tenuto presente che gli attuali dirigenti hanno istituzionalizzato una specie di lottizzazione strisciante, in base alla quale si decidono in riunioni ristrette assunzioni clientelari ed irregolari, che poi vengono fatte approvare da un consiglio di amministrazione composto, in massima parte, da persone ignare della complessa materia teatrale e solo desiderose di assecondare la volontà dei dirigenti attuali, il giornalista della RAI Luca Di Schiena, remunerato con circa 25 milioni di lire annui dall'ente radiotelevisivo, privato come natura giuridica, ma largamente foraggiato con pubblico danaro, e l'altro giornalista della RAI Roberto Morrione;

constatato:

che i predetti dirigenti hanno fatto nominare varie commissioni, non previste dalla legge, allo scopo di sottrarre ai consiglieri di opposizione la possibilità di conoscere in tempo utile e dettagliatamente i provvedimenti poi sottoposti allo spolvero della ratifica del consiglio;

che il soprintendente usa informare solo alcuni consiglieri in ordine ai particolari relativi a persone proposte per nomine in

settori importanti del Teatro, spesso in violazione di precise disposizioni di legge;

che tale metodo dimostra una concezione del tutto particolare e scorretta della gestione di un ente pubblico;

che il Ministero vigilante ancora non si è pronunciato sulla scandalosa conferma del professor Gioacchino Lanza Tomasi a direttore artistico del Teatro, dopo la ridicola manifestazione di parere sui titoli di legge occorrenti, da parte della cosiddetta Commissione artistica, espressa con un voto a favore, uno contrario ed uno astenuto;

che i titoli esibiti dal Lanza Tomasi consistevano in 4 o 5 composizioni inedite e mai eseguite;

che la legge n. 800 non prescrive, per la nomina a direttore artistico negli enti lirici, la semplice qualifica di musicista, ma quella ben precisa di « musicista fra i più rinomati », per cui è evidente che il parere della cosiddetta Commissione artistica del Teatro dell'Opera di Roma rappresenta solamente una manifestazione pilatesca di non assunzione di responsabilità;

che nei confronti del Lanza Tomasi sono state emesse comunicazioni giudiziarie per vari reati;

che sono state fornite le prove dei suoi legami con vari agenti e mediatori italiani e stranieri;

che la sua permanenza alla direzione artistica dell'Ente costituisce un reato permanente, tollerato e favorito dal Ministero vigilante, che avrebbe da tempo dovuto provvedere ad annullare tale nomina illegale, irregolare ed offensiva per la logica e la correttezza della vita pubblica;

accertato:

che la dirigenza dell'ente continua a violare leggi e regolamenti, proponendo assunzioni in posti amministrativi di personaggi come il giornalista Gian Filippo De Rossi, proposto per un fantomatico ufficio attività decentrate;

che molti dipendenti dell'ente sono inutilizzati;

che ancora risulta in servizio tale signora Rossetti, chiamata a svolgere funzioni presso l'ufficio stampa, malgrado che risulti legata a mediatori teatrali;

rilevato che lo Stato non può pretendere dai cittadini l'assolvimento di doveri senza dimostrare di essere, esso Stato, il primo soggetto rispettoso delle leggi,

l'interpellante chiede di conoscere se il Ministero vigilante intenda finalmente far rispettare la legge al Teatro dell'Opera di Roma, che sembra esser diventato terreno di esperimentazioni clientelari, dominato da una lottizzazione strisciante, dispotica e capace di ogni illegalità ed irregolarità, provvedendo ad annullare tempestivamente tutte le nomine irregolari, ed in particolare quella del sedicente direttore artistico Lanza Tomasi, privo dei requisiti prescritti dalla legge n. 800 e colpito, per giunta, da avvisi di reato.

L'interpellante chiede, inoltre, di conoscere:

quali provvedimenti il Ministero vigilante abbia adottato od intenda adottare in ordine alla più volte denunciata irregolare convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, che non può essere convocato *ad libitum* dei dirigenti, senza il rispetto di precisi e stabiliti termini; termini che esistono checchè ne pensi un autorevole personaggio del Ministero che sembra animato dal lodevole intento di « consigliare » i dirigenti del Teatro;

quale atteggiamento abbia assunto o vorrà assumere l'organo di vigilanza in relazione all'acquisto di costumi per le opere « La Traviata » e « La bella addormentata nel bosco » deciso dalla Soprintendenza, considerato che il Teatro è in possesso di varie forniture complete de « La Traviata »;

quali provvedimenti il Ministero vigilante intenda adottare nei confronti degli incarichi affidati al costumista Attilio Colonnello, retribuito con oltre 60.000 lire al giorno, e che spesso risulta assente, dato che è occupato in altri enti, dove percepisce altro danaro pubblico, alla faccia dei disoccupati e dei lavoratori a 200-300 mila lire mensili;

se in tali fatti non si riscontrino gli estremi di precisi reati denunciabili d'ufficio e, comunque, meritevoli dell'immediato intervento del Ministero vigilante.

(2 - 00194)

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che, da oltre 15 mesi, varie interpellanze ed interrogazioni presentate in ordine alle ormai innumerevoli violazioni di legge perpetrate dai dirigenti dell'ente pubblico Teatro dell'Opera di Roma sono rimaste praticamente senza esito, a causa della inerzia deplorevole, più volte denunciata, dell'organo vigilante ministeriale, che si è limitato, il più delle volte, ad inviare note interlocutorie ai responsabili delle segnalate gravi irregolarità;

considerato che anche l'interpellanza 2-00150, presentata in data 22 novembre 1977, con la quale si denunciavano gravissime irregolarità amministrative, è finora restata senza risposta;

tenuto presente che il Teatro dell'Opera amministra denaro pubblico per un importo di molti miliardi di lire, e che gli attuali dirigenti hanno istituzionalizzato una vera e propria lottizzazione strisciante, in base alla quale si decidono in ristrette riunioni assunzioni clientelari ed irregolari, che poi vengono fatte approvare da un consiglio di amministrazione composto, in massima parte, da persone solo desiderose di assecondare la volontà degli attuali dirigenti;

constatato:

che il sovrintendente continua ad informare solo alcuni consiglieri in ordine a particolari provvedimenti per nomine in settori importanti dell'ente, spesso in violazione di precise disposizioni di legge;

che tale metodo dimostra una concezione del tutto particolare e scorretta della gestione pubblica di un ente sovvenzionato dallo Stato;

che il Ministero vigilante non si è ancora pronunciato, come per legge, sulla scandalosa conferma del professor Gioacchino Lanza Tomasi a direttore artistico del Teatro, malgrado che notoriamente non sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge;

che i titoli esibiti dal Lanza Tomasi consistono in alcune composizioni inedite e mai eseguite e che rappresentano solo una specie di esercitazioni scolastiche;

che la legge n. 800 del 14 agosto 1967 non prescrive, per la nomina a direttore artistico negli enti lirici, una semplice qualifica di musicista, ma quella ben più precisa di « musicista fra i più rinomati », per cui è evidente che il Lanza Tomasi non si trova nelle condizioni previste e stabilite dalla legge;

che, stando così le cose, il Ministero vigilante avrebbe dovuto da tempo annullare la delibera illegale e irregolare con la quale il consiglio di amministrazione del Teatro dell'Opera, violando la legge, ha conferito al predetto Lanza Tomasi l'incarico di direttore artistico dell'ente, con illegale assunzione di oneri economici;

che nei confronti del Lanza Tomasi sono state emesse comunicazioni giudiziarie per vari reati;

che sono state fornite le prove dei suoi legami con vari agenti e mediatori italiani e stranieri;

che la permanenza del predetto alla direzione artistica dell'ente costituisce un reato tollerato e favorito dal Ministero vigilante, per cui tale nomina illegale è offensiva per la logica e per la correttezza della vita pubblica;

accertato che la dirigenza dell'ente continua a violare leggi e regolamenti, decidendo assunzioni in posti amministrativi, senza concorso, di personaggi come il giornalista Gian Filippo De Rossi, proposto per un fantasioso ufficio attività decentrate, al quale sono peraltro preposti due dipendenti dell'ente;

rilevato che lo Stato non può pretendere dai cittadini l'assolvimento di doveri senza dimostrare di essere, esso Stato, il primo soggetto rispettoso delle leggi;

considerato:

che gli attuali dirigenti del Teatro dell'Opera di Roma continuano allegramente a decidere assunzioni irregolari ed illecite, fra cui quella scandalosa della signora Liberata Rusconi Mattei, sorella del consigliere di amministrazione dell'ente, Sante Mattei, segretario generale della FULS-spettacolo, per la quale si è speciosamente creata una esigenza di servizio mediante opportuni spostamenti di personale da un ufficio all'altro, onde poter giustificare la richiesta inoltrata all'Ufficio di collocamento;

che tale episodio costituisce un esempio gravissimo di malcostume e di spregiudicatezza, senza precedenti nelle cronache del Teatro dell'Opera;

che anche le assunzioni riguardanti i signori Lorenzo Boserman ed Alberto Perozzi costituiscono esempio di aperto dispregio delle leggi da parte degli attuali dirigenti dell'ente,

l'interpellante chiede di conoscere se il Ministero vigilante intenda finalmente intervenire al fine di ripristinare la legalità al Teatro dell'Opera di Roma, che sembra ridotto a terreno di clientelari esperimentazioni, di scandalose improvvisazioni pseudo-artistiche, come la blasfema rappresentazione della « Sancta Susanna » ha ampiamente dimostrato, e dominato da una lottizzazione dispotica e capace di ogni irregolarità, provvedendo ad annullare immediatamente tutte le nomine irregolari, ed in particolare quella del sedicente direttore artistico Lanza Tomasi, privo dei requisiti prescritti dalla legge, e colpito, per giunta, da numerosi avvisi di reato.

L'interpellante chiede, inoltre, di conoscere:

quali provvedimenti il Ministero vigilante abbia adottato od intenda adottare in ordine alla più volte denunciata ed irregolare decisione dei dirigenti dell'ente di non far conoscere ai consiglieri di amministrazione i documenti, le note e le lettere intercorrenti fra l'ente e gli organi di vigilanza, impedendo così il regolare svolgimento di una pubblica funzione;

quali provvedimenti il Ministero vigilante intenda adottare nei confronti del dipendente Attilio Colonnello, retribuito con oltre 60.000 lire al giorno, e molto spesso assente perchè occupato presso altri enti pubblici dove incassa altro pubblico danaro alla faccia dei disoccupati, dei pensionati a 70-100 mila lire mensili e dei lavoratori a 200-300 mila lire mensili;

se nei fatti esposti non si riscontrino gli estremi di precisi reati denunciabili d'ufficio, e, comunque, meritevoli dell'immediato intervento del Ministero vigilante.

(2 - 00195)

TODINI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che in questi giorni ha suscitato molto scalpore la notizia del provvedimento che vieta i doppi introiti derivanti da pensioni e stipendi, limitando a centomila lire mensili la pensione per coloro che continuano a lavorare;

che la Commissione parlamentare per la giungla retributiva si è pronunciata contro il cumulo tra pensione e stipendio;

considerato:

che, a prescindere da ogni valutazione di natura giuridica sulla validità ed opportunità del provvedimento, esso si rende necessario per motivi di etica sociale e per finalità di cassa;

che l'opinione pubblica è fortemente colpita dai tanti casi di scandalose situazioni di cumulo, in ogni settore della vita nazionale;

constatato che il provvedimento in questione, pur ledendo interessi legittimi, derivanti da versamenti trentennali di onerosi contributi, è accettabile per la necessità assoluta di ridurre la spesa pensionistica e di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro,

l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti immediati ha adottato il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per eliminare la scandalosa situazione di dirigenti della RAI-TV, locupletati con stipendi di oltre venti milioni annui, come il dottor Luca Di Schiena, che dedicano parte del tempo così riccamente loro retribuito con pubblico danaro, anche se da un organismo formalmente costituito come società per azioni, per ricoprire incarichi come quello di sovrintendente al Teatro dell'Opera di Roma, remunerato con dodici milioni annui, oltre vettura ed autista.

Chiede altresì l'interpellante se una situazione come quella descritta non sia ben più grave e scandalosa di altre relative a modesti lavoratori, costretti ad avere un'occupazione in tarda età perchè pensionati a 120-150.000 lire al mese.

Chiede inoltre di conoscere se risponde al vero che l'alta dirigenza della RAI sia in

procinto di trasferire il dottor Di Schiena in un settore meno esposto e dove le reiterate assenze siano meno controllabili.

Chiede di conoscere infine se tale eventuale provvedimento non possa essere considerato come un atto di sfacciato favoritismo, in contrasto con i tanto proclamati propositi di moralizzazione della vita pubblica, in ogni settore, compreso quello della RAI.

(2 - 00196)

TODINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intendano accertare le gravi conseguenze del decreto ministeriale 30 settembre 1977 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977 concernenti la modifica delle tariffe telegrafiche per la trasmissione di notiziari stampa da parte della società concessionaria « Radiostampa ». Tale concessione, oltre a causare un notevole aumento dei costi di trasmissione delle informazioni destinate alla stampa quotidiana, in conseguenza di tariffe più che raddoppiate, ha bloccato la capillarizzazione operativa delle agenzie di stampa di media e piccola dimensione, impedendo loro di costituire reti telegrafiche autonome a raggio locale ed interprovinciale, oggi concesse a « Radiostampa », società al cui capitale e alla cui conduzione aziendale partecipa l'agenzia nazionale ANSA, notoriamente interessata ad impedire la costituzione di reti telegrafiche concorrenti.

In particolare, la concessione che ha favorito la società « Radiostampa » ha provocato quanto segue:

1) ha più che raddoppiato le tariffe di trasmissione dei testi telegrafici sulla rete che attualmente collega le centrali operative di « Radiostampa » alle redazioni dei quotidiani e dei settimanali nazionali, e questo in un momento difficile per le gestioni editoriali più deboli, le quali si vedranno costrette a far minore uso della rete « Radiostampa » e ad accettare i servizi di una quarta rete annunciata in data 28 ottobre 1977 dall'agenzia ANSA, per la trasmissione di servizi speciali destinati ad indurre i giornali a fare minore ricorso alla raccolta ed alla utilizzazione di informazioni dirette;

2) ha fortemente dilatato i canoni telegrafici che passano da lire 15.000 per chilometro-filo a lire 100.000 per 3 chilometri-filo e da lire 15.000 a lire 30.000 per i collegamenti successivi ai 3 chilometri tariffari, oltre al canone da pagare a « Radiostampa » per il traffico ordinario.

Risulta evidente che la concessione — accordata a « Radiostampa » per ragioni di pura sopravvivenza — non è stata preceduta da un approfondito esame della situazione esistente nel settore della stampa periodica e delle agenzie medio-piccole e che è stato dato per scontato che gli operatori del settore siano in grado di pagare i canoni e le tariffe richiesti per il traffico ordinario e le quote di abbonamento ai notiziari.

In base a quanto sopra, l'interpellante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno sospendere la concessione in attesa di un più approfondito esame delle effettive esigenze che il settore delle telecomunicazioni comporta, in riferimento alle trasmissioni di notiziari alla stampa, e delle indicazioni che emergeranno dal dibattito politico in corso, in sede parlamentare, sui provvedimenti di sostegno delle strutture dell'informazione.

Tale sospensione — ad avviso dell'interpellante — deve tener conto dei seguenti fatti:

1) la società « Radiostampa » ha ottenuto la concessione adducendo squilibri economici che non le permettono di praticare alla stampa quotidiana tariffe non adeguate ai costi;

2) l'*iter* della concessione è stato contrassegnato da una forte pressione, anche attraverso scioperi proclamati dal personale della società, per ottenere il trattamento retributivo vigente per i poligrafici in servizio nelle agenzie di stampa nazionali; tuttavia, in occasione di tali scioperi, è stato possibile rilevare la pericolosità del concentramento delle reti ed è quindi prevedibile che la mancanza di pluralismo operativo condizionerà la funzionalità dell'intera rete alle vicende aziendali di « Radiostampa », che si è ben guardata dal soddisfare le esigenze rivendicate dai propri operatori;

3) nel settore della stampa periodica provinciale ed interprovinciale è venuto a determinarsi un forte disappunto, anche per i criteri che sono stati introdotti per la procedura di richiesta dei collegamenti, le cui spese sono assolutamente insostenibili per tale settore dell'informazione;

4) il settore delle agenzie di stampa medio-piccole si viene a trovare in difficoltà operative, tanto è vero che l'agenzia « Omniapress » di Milano ha ufficialmente annunciato un ricorso al TAR avverso la concessione.

Le preoccupazioni delle agenzie sono alimentate anche dal modo come « Radiostampa » intende l'esercizio della concessione, stante l'accettazione a pagamento dei testi trasmessi su tutta la rete, in diretta concorrenza con le agenzie stesse, la cui funzione di intermediazione tra le fonti e le strutture dell'informazione viene frustrata e gravemente danneggiata.

(2 - 00197)

MAFAI DE PASQUALE Simona, COCO, OCCHIPINTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che l'ANIC di Gela (Caltanissetta) costituisce, attraverso l'occupazione diretta e indiretta, una delle principali attività produttive della Sicilia;

che nell'estate 1976 l'ANIC chiese la messa in cassa integrazione di 820 lavoratori esterni, ma nello stesso tempo riconfermò la vitalità complessiva dell'impianto, assicurò che nessun posto di lavoro interno era in pericolo e si impegnò a promuovere nuove iniziative produttive capaci di riassorbire nel futuro anche i lavoratori sospesi;

che tale affermazione fu ribadita più volte, in autorevoli sedi ed in particolare, nel luglio del 1977, in un incontro presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla presenza del presidente della Regione siciliana, dei sindacati e del consiglio di fabbrica;

considerato:

a) che il 25 novembre 1977 la direzione ANIC ha presentato ai lavoratori un piano per l'« assetto produttivo » dello stabilimento che sembra piuttosto un piano di progressiva smobilitazione: si prevede infatti che, delle 42 linee di produzione, ben 24 vengano o definitivamente fermate (11) o impegnate solo parzialmente e temporaneamente (13), mentre particolarmente grave, anche per lo sviluppo civile ed economico del territorio circostante, è la proposta di chiusura di una linea di trattamento acque, con la quasi inutilizzazione del dissalatore;

b) che i lavoratori dipendenti dall'ANIC di Gela, in una amplisima assemblea unitaria tenuta il 2 dicembre 1977, hanno respinto tale documento;

c) che la successiva messa in cassa integrazione di oltre 80 dipendenti ANIC, sia pure accettata dal consiglio di fabbrica, ha confermato la precarietà della situazione,

gli interpellanti chiedono di sapere quali misure siano state prese e si intendano prendere con urgenza, non solo per la salvaguardia di tutti i posti di lavoro esistenti a Gela, ma per un coerente rilancio produttivo ed imprenditoriale dello stabilimento ANIC, da attuare nell'ambito della politica programmata di riconversione industriale e dei piani di settore, che includa anche un più serio impegno nella ricerca tecnico-scientifica nel Sud.

(2 - 00198)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

BAUSI, SANTI, ANDREATTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere, a seguito del disastro gravissimo occorso sulla linea ferroviaria tra Firenze e Bologna:

a) quali accertamenti siano stati eseguiti o disposti per definire eventuali responsabilità;

b) quali provvedimenti, volti a garantire in genere la sicurezza del trasporto ferroviario, siano stati adottati o siano in corso di adozione;

c) quale risarcimento sia stato disposto a favore delle vittime e delle loro famiglie.

(3 - 00952)

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che negli ultimi dieci anni le sovvenzioni per manifestazioni liriche in Italia sono state aumentate più volte, fino a raggiungere la cifra di sei milioni per recita;

considerato che le norme vigenti prescrivono l'obbligo di alcune prove e della prova generale per ogni opera allestita, e ciò per assicurare un minimo di decoro artistico alle manifestazioni;

ritenuto che molte di tali recite sovvenzionate vengono effettuate senza il rispetto delle norme in materia di prove d'obbligo,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno dare immediate disposizioni affinchè sia impedito l'espediente, messo in essere da vari organizzatori, di abbinare le recite assegnate ad un comune con quelle da svolgersi in altro o altri comuni, con il risultato di frodare lo Stato e di sottrarre agli artisti ed ai lavoratori dello spettacolo varie giornate lavorative, intascando così ingenti somme di pubblica provenienza e destinate alla migliore esecuzione degli spettacoli e non all'arricchimento degli organizzatori.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se il Ministro sia al corrente che due neo-organizzatori, certi Capodanno e Colella (quest'ultima moglie di un artista lirico già membro della commissione centrale musica) hanno progettato tale abbinamento per le piazze di Avellino e Frosinone, realizzando ingenti utili;

rinnova la richiesta di conoscere in base a quali elementi di professionalità i predetti « organizzatori » sono stati inclusi nell'elenco ministeriale degli impresari;

domanda al Ministro se gli risulta che un membro della commissione ministeriale per il riconoscimento della qualifica di impresario riscuota tangenti in connessione alla sua attività in una commissione di Stato;

in caso negativo, segnala al Ministro che il membro della predetta commissione, Villa Eraldo, in passato, ha riscosso varie somme da un impresario, anche mediante assegni.

L'interrogante chiede ancora di sapere se il Ministro non ritenga di sospendere immediatamente il Villa dalle sue funzioni, in attesa delle risultanze delle indagini che la Procura della Repubblica certamente inizierà per tale gravissimo episodio di malcostume;

chiede infine di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno disporre una severa inchiesta su tutte le delibere di qualificazione professionale nell'elenco degli impresari lirici, considerato che molti nominativi inclusi in tale elenco risultano privi dei necessari requisiti professionali, per cui risulta fondato il sospetto che molte delibere siano state adottate sotto la spinta di interessi estranei alla pubblica amministrazione.

(3 - 00953)

TODINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che la società « Radiostampa » (gruppo STET) ha recentemente ottenuto l'allargamento della concessione per le telecomunicazioni facendo riferimento all'importanza del ruolo assunto nell'arco degli ultimi anni per garantire la trasmissione di informazioni alla stampa;

che a detta società si appoggia quasi interamente la rete dei collegamenti con la stampa quotidiana e periodica, rete attraverso la quale la società trasmette anche comunicati aziendali spesso con carattere pubblicitario;

che nei confronti di detta società l'intero sistema dell'editoria giornalistica risulta presentemente più o meno indebitato, in qualche caso con situazioni stagnanti, e che proprio per consentire l'alleggerimento delle esposizioni il Parlamento sta esaminando le proposte di intervento finanziario anche nel settore delle telecomunicazioni, specie in favore delle strutture più deboli,

l'interrogante chiede di conoscere in base a quale senso di opportunità politica il con-

siglio di amministrazione della società « Radiostampa », azienda operante nel settore delle partecipazioni statali, e che dichiara di assolvere ad un servizio essenziale per la libertà di stampa, ha disposto la cessazione immediata dei servizi che riguardano numerose testate, e ciò proprio nel momento in cui le difficoltà dell'editoria vengono rilevate in sede parlamentare e all'indomani della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di concessione che allargano il campo operativo della società, fino al limite di un esercizio di tipo monopolistico.

Poichè è da escludere che la società abbia agito per urgenti necessità di cassa e nella ipotesi che siano state operate discriminazioni a danno delle testate minori, l'interrogante, riservandosi di sollecitare in altra occasione un approfondito esame della politica aziendale di detta società, anche per verificare l'esistenza di garanzie per la libertà di stampa, chiede di conoscere l'elenco di tutte le testate che alla data del 22 novembre 1977 risultano debitrici nei confronti di « Radiostampa », e per quali importi, e l'elenco delle testate per le quali è stato adottato il provvedimento di sospensione.

(3 - 00954)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VALIANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere, anche in relazione alle contrastanti notizie che circolano ed alle polemiche tra gli enti interessati, qual è l'esatto stato della pratica di apertura al traffico civile e commerciale dell'aeroporto di Pontecagnano, in provincia di Salerno.

(4 - 01836)

OCCHIPINTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'Amministrazione delle poste e telegrafi, pur essendo trascorso circa un triennio dalla data in cui furono dichiarati smarriti due vaglia postali affidati all'Ufficio centrale delle poste di Gela dal signor Salvatore Lo Bartolo, per la complessiva somma di lire 300.000 (trecentomila), alla data odierna non ha ancora provveduto al rimborso dell'anzidetta somma al legittimo proprietario.

Ciò premesso, l'interrogante:

ricorda che l'Amministrazione delle poste e telegrafi ha scambiato ben tre lettere con l'interessato, sotto le date rispettivamente del 20 febbraio 1976, 25 febbraio 1977 e 6 gennaio 1978, e che, nonostante abbia accertato in modo irrefutabile la fondatezza delle ragioni sostenute dal Lo Bartolo, ancora si attarda nell'invio per conoscenza di missive di sollecito agli organi inquirenti;

fa presente che un tale comportamento è offensivo ed oltraggioso nei confronti di chi vive di misera pensione e rinuncia al pane quotidiano per mettere insieme modesti risparmi che, affidati all'Amministrazione postelegrafonica, finiscono nelle fauci del drago ignoto;

chiede che sia fatta giustizia nel termine più breve che sia dato immaginare.

(4 - 01837)

TEDESCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere:

se siano informati del fatto che all'interno del Ministero degli affari esteri circola un documento diramato da quel « Nucleo aziendale socialista » in cui si analizza il sequestro Moro e, pur condannandolo, si mostra di condividere le idee ed i giudizi politici delle « brigate rosse »;

se siano informati che in tale documento si afferma, tra l'altro, che l'onorevole Aldo Moro è « vittima anche lui, prima ed oltre che dei terroristi, di una ferrea logica di omertà politica che gli ha impedito di rivelare cose che certamente sa, di indicare quali e quanti scheletri sono nascosti negli armadi » e si continua dicendo: « Nel nostro Ministero, per esempio, sarebbe ora di aprire gli armadi etichettati " Sindona " oppure " passaporti di comodo " »;

se, alla luce di tali affermazioni, non ritengano doveroso e necessario, da un lato, fornire notizie sulla esistenza o meno dei casi indicati dai funzionari del Ministero ne

loro documento e, dall'altro, disporre accurate indagini per accertare eventuali collegamenti fra il « partito comunista armato » e dipendenti del Ministero degli affari esteri.

(4 - 01838)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 27 aprile 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione della mozione n. 1 - 00018 — e svolgimento di interrogazioni connesse — in materia di sicurezza dei trasporti ferroviari.

La seduta è tolta (*ore 19,15*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari